Città di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO

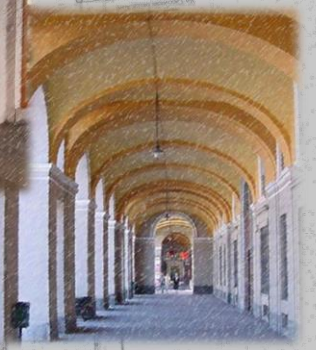

SETTORE URBANISTICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
POLITICHE AMBIENTALI E MOBILITÀ
- UFFICIO ARREDO URBANO
E TUTELA DEL PAESAGGIO -

ING. MASSIMILIANO GALLI
ARCH. IVAN DI GIAMBATTISTA
GEOM. JURI EANDI
ARCH. BARBARA BERSIA

Sommario

SEZIONE INTRODUTTIVA 3

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO: UNO SGUARDO ALLA STORIA E SUGGESTIONI FUTURE 3
PREMESSA 5
NOTE SUL PASSATO 6

ARREDO URBANO E TERRITORIO 7

AMBITI TERRITORIALI 7
PLANIMETRIA AMBITI TERRITORIALI 6
I PERCORSI PORTICATI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 7
GLI EDIFICI STORICI RAPPRESENTATIVI 8
L'EDILIZIA MODERNA E CONTEMPORANEA 8
LA CONTINUITÀ DELLA FORMA URBANA 9
LE VETRINE - PARAMETRI DI RIFERIMENTO 12
LE INSEGNE – CLASSIFICAZIONE DI RIFERIMENTO 13

NORMATIVA GENERALE 15

A - CONTROLLO TERRITORIALE 15
Art. 1 - Norme generali e definizioni. 15
B – VETRINE 16
Art. 2 - Prescrizioni generali. 16
B1 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AULICA 16
Art. 3 - Interventi sulle vetrine esistenti (sottoportico o con affaccio diretto su strada o piazza). 16
Art. 4 - Interventi di nuovo impianto o sostituzione vetrine nel sottoportico. 16
Art. 5 - Interventi di nuovo impianto o sostituzione vetrine con affaccio diretto su strada o piazza 19
Art. 6 - Materiali e colori. 19
B2 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AMBIENTALE E PORZIONI STORICO-AMBIENTALI 20
Art. 7 - Interventi su vetrine esistenti, di nuovo impianto o sostituzione di vetrine (sottoportico o con affaccio diretto su strada o piazza). 20
Art. 8 - Materiali e colori. 21
B3 - INTERVENTI NEL RESTO DEL TERRITORIO 22
Art. 09 - Interventi su vetrine nei sottoportici e con affaccio su strada. 22
Art. 10 - Materiali e colori. 22
B4 - SERRANDE E DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE COMPLEMENTARI ALLE VETRINE 23
Art. 11 - Prescrizioni generali. 23
C - VETRINETTE 25
Art. 12 - Linee generali d'intervento. 25
C1 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AULICA 25
Art. 13 - Linee generali d'intervento. 25
C2 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AMBIENTALE, PORZIONI STORICO-AMBIENTALI E RESTO DEL TERRITORIO .. 28
Art. 14 - Linee generali d'intervento. 28
D – INSEGNE DI ESERCIZIO 30
Art. 15 - Prescrizioni generali. 30
Art. 16 - Autorità competente 34
D1 - INSEGNE FRONTALI 35
Art. 17 - Linee generali d'intervento. 35
Art. 18 - Area Storico-Aulica 37
Art. 19 - Area Storico-Ambientale, Porzioni Storico-Ambientali e Resto del territorio 45
D2 - INSEGNE ESTERNE TRA I PILASTRI DEI PORTICI 46
Art. 20 - Disposizioni generali 46
D3 - INSEGNE A BANDIERA 46
Art. 21 - Disposizioni generali 46
Art. 22 - Area Storico-Aulica 47
Art. 23 - Area Storico–Ambientale, Porzioni Storico-Ambientali e Resto del territorio 49
D4 - INSEGNE SU PALO NEL TERRENO 50

Art. 24 - Disposizioni generali 50
E - TENDE 51
Art. 25 - Disposizioni generali. 51
Art. 26 - Criteri per l'installazione di tende ad uso commerciale. 51
Art. 27 - Criteri per l'installazione di tende ad uso della residenza. 53
F – DEHORS, PADIGLIONI E ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, ANCHE A FINI PUBBLICITARI 54
Art. 28 - Disposizioni generali 54
G – MURALES 55
Art. 29 - Disposizioni generali 55
H - ELEMENTI DI ARREDO 56
Art. 30 - Vasi, fioriere ed elementi similari. 56
I - ANTENNE – RETI TECNOLOGICHE 58
Art. 31 - Antenne. 58
Art. 32 - Reti di urbanizzazione primaria (rete di distribuzione dell'energia elettrica, telefonica, telecomunicazioni/comunicazione elettronica/fibra) allacciamenti e connessioni di edifici e di singole unità immobiliari alle reti stesse. 58
Art. 33 - Reti e impianti non assimilabili ad urbanizzazione primaria. 60
J - INTERVENTI SULL'ASPETTO ESTERIORE DEI LUOGHI IN CITTÀ STORICA 61
Art. 34 - Disposizioni generali 61
K - NORME TRANSITORIE E FINALI 63
Art. 35 - Norma transitoria. 63
Art. 36 - Verifiche periodiche e revoche. 63
Art. 37 - Rimozione dei mezzi e delle installazioni abusive. 63
Art. 38 - Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione. 63
Art. 39 - Incentivi. 64

SEZIONE INTRODUTTIVA

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO: UNO SGUARDO ALLA STORIA E SUGGESTIONI FUTURE

Il tessuto edilizio del centro storico di Cuneo è caratterizzato dalla persistenza di segni dell'architettura ottocentesca e dei primi anni del Novecento. Tali segni sono visibili non solo in ambito edilizio, ma anche nella osservazione dei programmi di sviluppo della città. In proposito è significativo il sistema delle vetrine e degli elementi di arredo urbano confluenti nel fulcro della "*contrada maestra*", in merito ai riferimenti dei materiali di ferro e ghisa, ma soprattutto per l'articolato apparato normativo (*dal 1802 al 1934 si susseguono 13 "Piani regolatori" accompagnati da una numerosa serie di proposte pubbliche e private di abbellimento della città vecchia*[1]).

Icona di riferimento è il Piano regolatore napoleonico del 1802 ("*Plan et projet d'agrandissement et embellissement de la Ville de Coni*" [2]): rappresentazione nitida, chiara, geometrica, "ordinata" dello sviluppo della città. Lo stesso spirito lo si ritrova nei Regolamenti dell'Ottocento, mirati alla definizione di spazi pubblici decorosi e salubri, <<*cui i privati possono apportare personali note di colore e di varietà, ma all'interno della permanenza di una qualità "civica" intangibile*>>, e così <<*In futuro, ancora, si dovrà guardare a questo schema (labile e rigido ad un tempo) che ormai si è affermato*>> come ha osservato il prof. Lorenzo Mamino.[3]

A tale spirito pare corretto rapportarsi oggi, nel rifacimento del presente Regolamento di arredo urbano. In tal senso è ancora significativa la citazione, in riferimento alla cultura illuminista: <<*"Tipico dell'illuminismo" non vuol dire solo stereometria semplice, modularità iterata; vuole anche dire attenzione ai mestieri, enfasi dell'empirismo produttivo, sotto il governo di un pensiero filosofico eclettico; illuminismo vuole anche dire attenzione alla norma ma insieme tolleranza per l'eccezione; vuol dire rispetto verso l'uomo e la sua libertà intellettuale*>>.[4]

In merito al citato apparato normativo, si vedano a titolo di esempio, il "Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del 1852" ove vengono introdotte norme igienico funzionali: sotto i portici sono vietati l'esercizio di mestieri quali il fabbro, falegnami, bottai, come ai commercianti di tenere esposti prodotti putrescibili; si stabiliscono ingombri dei banchi, vetrine, mirati a non recare intralcio al libero transito. Ed il "Regolamento d'Ornato" del 1857, con l'intento di disciplinare l'arredo commerciale con l'obbligo di dichiarazione scritta per ogni opera, corredata da disegni.[5]

E così risulta significativa, nella piena interpretazione delle idee illuministe d'oltralpe, la volontà di un intento rinnovatore della destinazione degli spazi di uso collettivo, che nell'arredo urbano è esemplificato con un repertorio dei tipi di manufatti, dai pali di illuminazione, ai lampioni, alle balaustre, panchine, orinatoi...[6]

Quale il significato di tali riferimenti storici e degli spunti di riflessione evidenziati? Lungi da un approccio meramente conservativo per l'elaborazione delle modifiche al testo esistente del regolamento di arredo urbano, si è ritenuto importante uno "sguardo" alla storia, recuperando le suggestioni ed i valori del centro

---

1 *Lorenzo Mamino (a cura di); "CUNEO. ALLE RADICI DI UN'IMMAGINE; -STUDI E PENSIERI PER IL PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO"; L'Arciere 1991, (pag. 20).*

2 *Roberto Albanese; ARCHITETTURA E URBANISTICA A CUNEO TRA XVII E XIX SECOLO; Nerosubianco, 2011 (pagg. 305, 306).*

3 *Lorenzo Mamino, (opera sopracitata), pagg. 9-26.*

4 *Roberto Gabetti; Il tema della progettazione; 1991 – sta in: Lorenzo Mamino, ibidem (pag. 28).*

5 *Giovanni Genta; Dai baracconi alle vetrine: trasformazioni ottocentesche nel commercio della contrada maestra; sta in: Lorenzo Mamino, ibidem (pagg. 79-88).*

6 *Cristina Bollano, Paolo Peano; I viali sui "baluardi" di Gesso e Stura: il verde e l'arredo urbano; sta in: Lorenzo Mamino, ibidem (pagg. 89-105).*

storico e della città di Cuneo, mediato con un approccio culturale e metodologico improntato alla acquisizione di proposte innovative, in merito a materiali, tipologie degli elementi trattati e tecniche costruttive di essi.

Attualmente il Comune di Cuneo, in merito alle tematiche di arredo e decoro urbano è dotato dei seguenti strumenti prescrittivi e/o d'indirizzo:

- Regolamento "Arredo Urbano e Colore", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/05/2001;
- "Linee guida dell'arredo urbano del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U.", approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 130 del 22/05/2013;
- "Linee guida dell'arredo urbano per la riqualificazione dei fronti commerciali", approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 31/05/2018;
- "G1 - Guida per gli interventi in città storica" (allegata al vigente P.R.G.C.);
- "G3 - Guida per gli interventi progettuali per il recupero dei fabbricati e per le costruzioni nel territorio extraurbano" (allegata al vigente P.R.G.C.).

Il nuovo "Regolamento per l'arredo ed il decoro urbano" intende innanzitutto semplificare, razionalizzare ed allineare gli strumenti di disciplina di queste tematiche complementari, ma non per questo di second'ordine rispetto agli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio.

Parallelamente, il nuovo testo, si pone l'obiettivo di rispondere all'esigenza di rinnovamento del vigente Regolamento "Arredo Urbano e Colore" ormai datato (approvato nel 2001), rapportandolo all'evoluzione delle richieste degli operatori e coniugando tali richieste con il preminente interesse pubblico, mirato alla riqualificazione, valorizzazione e migliore fruizione degli spazi pubblici e/o di interesse pubblico della città.

Fermi restando gli strumenti conoscitivi e di indirizzo a corredo del P.R.G.C. vigente per gli interventi in città storica e di recupero dei fabbricati e per le costruzioni nel territorio extraurbano (Linee guida G1 e G3 sopracitate), viene coerentemente affiancato il presente regolamento, con carattere prescrittivo: il nuovo regolamento assorbe il precedente "Regolamento arredo urbano e colore", le "Linee guida dell'arredo urbano del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U." e le "Linee guida dell'arredo urbano per la riqualificazione dei fronti commerciali".

Si tratta dunque di un testo coordinato e, laddove necessario, aggiornato in termini di metodologie ed approcci, che raccoglie in un unico regolamento i contenuti dei tre documenti descritti in premessa, revocando gli strumenti prescrittivi e/o d'indirizzo precedenti:

- Regolamento "Arredo Urbano e Colore", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/05/2001;
- "Linee guida dell'arredo urbano del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U.", approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 130 del 22/05/2013;
- "Linee guida dell'arredo urbano per la riqualificazione dei fronti commerciali", approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 138 del 31/05/2018.

In relazione al Piano del Colore approvato con Delibera del C.C. n. 230 in data 21/03/1990, parte integrante del precedente Regolamento "Arredo Urbano e Colore", riconoscendo il valore degli studi e dell'analisi storica effettuata alla base degli elaborati redatti, si propone tale materiale come importante strumento conoscitivo dell'edificato esistente con il quale raffrontare la definizione di eventuali proposte d'intervento; pertanto tale piano costituisce un apporto documentale connotato da valenza non prescrittiva ma ausiliaria e fondamentale alla determinazione dell'immagine della città storica.

PREMESSA

La riqualificazione ambientale rappresenta un passo inevitabile per consentire il recupero dell'identità urbana e degli spazi relazionali ormai compromessi, con il passare del tempo, da una moltitudine di segnali e colori discordanti, che hanno alterato gli equilibri attraverso processi di trasformazione.

Occorre recuperare quella immagine della città fatta di permanenze culturali e ambientali che è stata talvolta falsata da soluzioni improvvisate legate a gusti e ad esigenze non coerenti e non rigorose rispetto il contesto urbano.

Certamente l'attenzione deve porsi maggiormente sulla zona più antica della città, proprio perché ricca di storia e tradizione, e per mantenere quel valore di memoria in cui ogni persona può ritrovare parte di sé stessa.

Le vetrine, le insegne, gli arredi dei negozi, le tende, il colore, le fontanelle, le panchine, costituiscono una forma capillare e vivace di arredo a completamento del tessuto architettonico.

Si ricorda che le decorazioni e la segnaletica commerciale ebbero il maggiore sviluppo nella seconda metà Ottocento, trasmettendo un'immagine di città viva, varia e pulsante, a testimonianza della ricchezza culturale nonché commerciale della città.

La caratteristica principale di tali strutture, in particolare le vetrine, era quella di differenziarsi tra loro e mostrarsi ciascuna con elementi decorativi distintivi di forte richiamo e rappresentanza, diventando così per gli artigiani occasione favorevole per dimostrare il proprio estro professionale.

Progressivamente anche le più semplici e modeste botteghe si trasformarono e si abbellirono. Con gli anni del dopoguerra ebbe inizio una ulteriore trasformazione dell'arredo commerciale, le vetrine monoblocco vennero sostituite, con lo scopo di aumentare la superficie espositiva, con altre in ferro o alluminio di disegno molto semplice ed elementare e, tranne poche eccezioni, con risultato estetico scadente; oltre la qualità artigianale che non presenta particolari pregi.

Le insegne, prima spente o illuminate con gentili lampade, sono diventate sempre più luminose e di forte impatto visivo.

Negli ultimi anni, questo stato di malessere ambientale, è stato più volte percepito e manifestato sia dalla collettività che dai tecnici impegnati a coordinare e pianificare i molteplici interventi localizzativi.

La maggiore sensibilità nei confronti degli aspetti storici del passato comporta l'esigenza di una maggiore prudenza e attenzione per gli interventi in ambiti o punti di riferimento per la memoria, portando a conciliare le richieste commerciali con la salvaguardia dell'immagine storica.

Il Regolamento per l'arredo ed il decoro urbano si propone di analizzare i vari aspetti ed elementi che il passante percepisce e che caratterizzano l'immagine offerta dalla città.

Gli elementi cardine della strategia di ricomposizione dell'immagine analizzati sono i piani orizzontali costituiti dalle attrezzature commerciali (vetrine – vetrinette – insegne – tende – dehors) e di piani verticali costituiti dalle facciate e quindi dal colore.

Vengono individuati i criteri di intervento per il controllo di qualità dei piani terra degli edifici oggetto, per la presenza di attività commerciali di continua trasformazione a volte anche aggressiva. Nel contempo si tiene conto delle esigenze degli operatori e della società di fruire del proprio patrimonio architettonico.

NOTE SUL PASSATO

La contrada maestra, (attuale via Roma) con l'abbattimento delle mura (1800) e successivamente con l'ampliamento della città, si delinea come l'ambito urbano più significativo e sotto i suoi portici possiamo cogliere le fasi della trasformazione commerciale.

Il primo strumento di regolamentazione in un ambito generale di pianificazione è il Regolamento d'Ornato del 1835.

Questo documento prevedeva la demolizione dei cosiddetti baracconi esistenti sotto i portici tra un pilastro e l'altro e la realizzazione di bussole di ingresso alle cantine, perimetrate con una ringhiera di protezione.

Negli anni che separano il Regolamento d'Ornato del 1835 dal successivo del 1857, lo spirito di rinnovamento ottocentesco inizia lentamente a diffondersi ed i portici della contrada maestra si abbelliscono con nuove opere (superficie porticata ad un solo livello, tettoie tra un isolato e l'altro ecc.).

Solo dal 1837 compaiono i primi progetti di arredo commerciale.

Negli anni tra il 1840 e il 1870 i progetti per la realizzazione di nuovi negozi, pur rimanendo limitati a pochi esempi, rivelano un progressivo mutamento della scena porticata.

Nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del 1852, vengono introdotte specifiche norme igienico funzionali: viene proibito l'esercizio di mestieri quali il fabbro - ferraio, i falegnami i bottai e l'esposizione di generi alimentari putrescibili.

In seguito, nel Regolamento d'Ornato del 1857, oltre ad istituirsi l'obbligo di una dichiarazione scritta per ogni lavoro di costruzione, restauro od anche abbellimento, all'uopo corredata da disegno, si stabiliscono le sporgenze a cui si devono tenere le cornici, le imposte delle aperture, le tende, le vetrine ed ogni espositore di merci.

In questo modo, la bottega, si trasforma in struttura monoblocco di legno (vetrina, serramento d'ingresso, zoccolo, insegna). Accanto a questo modello si presenta quello della cornice decorata. A partire dal 1871 le richieste per la collocazione di vetrine si fanno più frequenti fino a raggiungere, tra il 1877 e il 1888 l'ondata di massimo incremento.

Tra le vetrine fino ad allora foggiate in legno, compaiono i primi monoblocco in ghisa dovuti ad una maggiore superficie vetrata ed economicamente più vantaggiosi.

Gli interventi di arredo commerciale del dopoguerra hanno generalmente un'immagine dimessa e standardizzata che hanno reso del tutto anonime alcune parti del tessuto urbanizzato. Anche nelle strutture di arredo storico si sono verificati interventi volgarizzanti e privi di valore architettonico, in particolare nella scelta dei materiali e dei sistemi di chiusura spesso incompatibili con il disegno degli arredi. In epoca più recente si è proceduto sempre più a sensibilizzare coloro che intendevano intervenire su questi arredi per migliorarne l'aspetto architettonico e l'aspetto estetico visivo, ottenendo quasi sempre interventi più corretti e discreti; l'indirizzo dei nuovi inserimenti va verso un'immagine più semplice, che restituisca al portico un disegno leggibile della foratura, anche se non originale.

ARREDO URBANO E TERRITORIO

DEFINIZIONE, ASSETTO E LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

AMBITI TERRITORIALI

Per una definizione delle aree di intervento normativo si è fatto riferimento all'evoluzione storico – insediativa. Sono state individuate le principali configurazioni e le ipotesi di classificazione normativa oltre che agli obiettivi di riferimento alla qualità del tessuto urbanizzato. La città cosiddetta "Storica" di antico impianto dell'altipiano (alias centro storico di cui al perimetro di città storica riportato nell'elaborato "P4 - Assetto urbanistico" tav. 14 del P.R.G.) - il cui valore storico artistico ed architettonico è ritenuto un bene da valorizzare e conservare - è stata suddivisa in base alla permanenza del tessuto edilizio ante 1800 e fino al 1950 circa in due aree: **Area Storico-Aulica** e **Area Storico-Ambientale** alle quali si farà riferimento. La rimanente parte dell'edificato dell'altipiano può collocarsi in un'area di definizione **Modernista** con riferimenti temporali che vedono le vicende intercorse tra il 1950 ad oggi. Possono inoltre riconoscersi: le **Porzioni Storico – Ambientali**, le **Aree Produttive**, le **Aree Frazionali** e **le altre aree** di connotazione agricola.

- L'Area Storico-Aulica (cfr. "planimetria ambiti territoriali" riportata nella pagina successiva) fa riferimento al tessuto urbanizzato all'interno del quale sono riscontrabili le permanenze di antico impianto ante 1800 gravitanti soprattutto intorno l'asse centrale di Via Roma e le permanenze tra 1800 e 1900 riscontrabili a monte di Via Roma e gravitanti attorno alla Piazza Galimberti.

- L'Area Storico-Ambientale (cfr. "planimetria ambiti territoriali" riportata nella pagina successiva) fa riferimento al tessuto urbanizzato all'interno del quale sono riscontrabili le permanenze tra 1900 e 1950.

- Le Porzioni Storico-Ambientali individuate come parti di città di valore storico - documentario sono inserite nel tessuto più recente o comunque diversamente qualificate in relazione ai caratteri urbanistici e architettonici del contesto ambientale, comprendenti gli edifici di interesse storico, esterni all'Area Storico-Aulica e Storico-Ambientale, individuati da P.R.G.C. come "TC3 - IA - Edifici di interesse architettonico: ville e palazzine esterni al limite di centro storico", "TC3 - IAva - Edifici di interesse architettonico: ville e palazzine del sistema storico di Viale Angeli", "ALTRI IMMOBILI - Altri immobili esistenti in stile con vincolo architettonico", "EDIFICI ISOLATI - Edifici e complessi speciali isolati (B2, B3, B4, B5, B6)".

- Il Resto del Territorio:

- Area Modernista fa riferimento alla rimanenza del tessuto urbanizzato dell'altipiano e delle frazioni le cui permanenze sono riferibili ad un periodo post 1950 ad esclusione di quelle porzioni Storico - Ambientali di valore documentario.

- Aree Produttive fa riferimento principalmente alle aree destinate ad insediamenti di attività industriali, artigianali e commerciali.

- Aree Frazionali fa riferimento alla parte del centro abitato dei nuclei frazionali.

- Altre aree fa riferimento principalmente alle aree di connotazione agricola.

PLANIMETRIA AMBITI TERRITORIALI

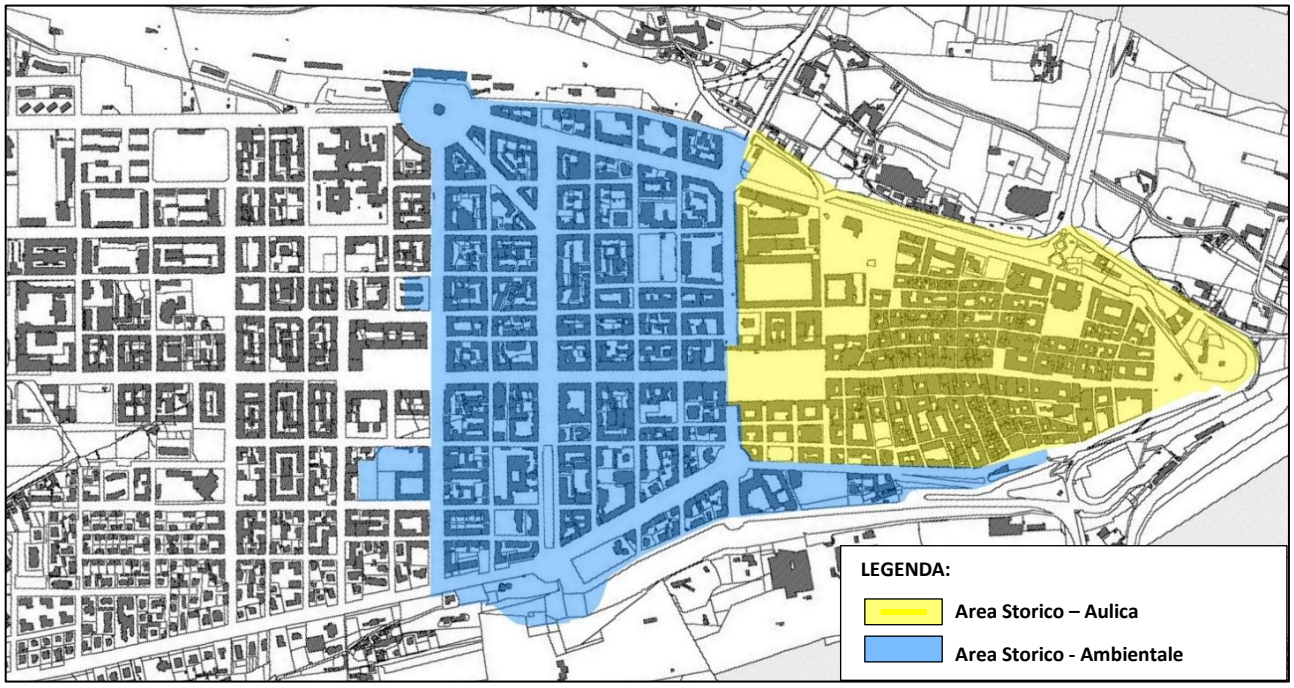

L'area Storico-Aulica è definita dal contorno composto da Corso Soleri (lato nord), Corso Kennedy, Piazza Torino, lungogesso Giovanni XXIII (lato ovest), corso Garibaldi (lato nord) Piazza Galimberti (tutta).

L'area Storico-Ambientale è definita dal contorno composto da corso Giolitti (entrambi i lati), piazzale della libertà, lungostura XXIV maggio (lato est), corso Soleri (lato sud), piazza Galimberti (esclusa), corso Garibaldi (lato sud), lungogesso Giovanni XXIII (lato est), via della Pieve, corso Marconi, Corso Solaro, viale degli Angeli, corso Brunet (entrambi i lati).

Le due aree coincidono con la perimetrazione di centro storico dell'altipiano definita dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R.56/77 e riportata nell'elaborato "P4 - Assetto urbanistico" tav. 14 del P.R.G.).

I PERCORSI PORTICATI ELEMENTI CARATTERIZZANTI

I percorsi porticati sono di grande varietà strutturale e compositiva, a seconda della loro matrice storica. Tuttavia se ne riconoscono fondamentalmente tre tipologie:

I portici di matrice medioevale, seicentesca, settecentesca o il portico di età barocca (Via Roma) - Rif. Foto 1, impostato per un commercio non rispondente alle esigenze del commercio moderno, dove non compaiono motivi decorativi originari e la stessa foratura si è formata nel tempo riplasmata dal commercio stesso e che peraltro ha fornito nel tardo ottocento e primi del novecento elementi più che apprezzabili nella tipologia delle vetrine (monoblocco legno e ferro) e meno apprezzabili nel dopoguerra.

Foto 1

I portici di matrice ottocentesca (P.zza Galimberti - I portici del tardo ottocento ne sono esempio particolarmente efficace) - Rif. Foto 2, progettati per incentivare l'insediamento di un commercio qualificato, e particolarmente significativi nell'immagine architettonica del sotto portico.

Foto 2

I portici del dopoguerra - Rif. Foto 3 - dove non sono più riscontrabili le tipologie originarie, conseguenza di un fervido rinnovamento, che comunque hanno mantenuto le originarie bucature, attuando la situazione di alternanza tra esempi di pregevole disegno architettonico ad altri di inserimento casuale e scollegato dal contesto degli edifici.

È necessario, nella prima tipologia, conservare il "ricordo storico" tramite la salvaguardia di quegli elementi riferibili a presenze di matrice ottocentesca e prima metà del novecento quali vetrine, vetrinette, insegne, ecc. e dei particolari architettonici quali pilastri, decorazioni, volte e altro di più antica formazione. A tal fine sono stati individuati e riportati su una cartografia oltre che ad una documentazione fotografica quegli elementi da "tutelare" (Allegato A).

Per quanto riguarda la seconda tipologia è pur sempre necessario applicare criteri rigorosi e comunque rivolti ad un'architettura di alta qualificazione, come solo elemento adatto da abbinare al portico ottocentesco.

Foto 3

Per i portici del dopoguerra è necessario dettare alcuni parametri base riferibili, in particolare, alla collocazione di insegne in sottoportici al fine di uniformare l'inquadratura delle bucature, lasciando peraltro spazio a soluzioni diversificate. Per quanto riguarda il messaggio pubblicitario, in esterno ai portici, si rileva una situazione parzialmente compromessa a causa di interventi pubblicitari incongrui come insegne voluminose e obsolete, luci intermittenti, insegne inclinate,…

GLI EDIFICI STORICI RAPPRESENTATIVI

Fabbricati di valenza storica riferibili ad epoche diverse e che costituiscono in alcuni casi un insieme omogeneo caratterizzante l'asse viario o piazza e riscontrabili quasi esclusivamente nell'area Storico-Aulica e Storico-Ambientale (edifici di matrice medioevale, secentesca, settecentesca ottocentesca e metà del novecento). In questi casi il migliore veicolo pubblicitario è costituito dall'architettura stessa e quindi l'intenzione è quella di salvaguardarla, attraverso una puntuale normativa. Per ottenere tale risultato non sono necessari criteri rigidi di intervento ma è comunque auspicabile l'eliminazione di quegli elementi quali insegne a fascia continua (Rif. Foto 4), o comunque messaggi che ne occultano gli elementi architettonici e che alterano l'immagine complessiva dell'edificio. Per quanto riguarda le bucature è necessario perseguire l'omogeneità dimensionale e la continuità delle linee orizzontali oltre che la riscoperta degli elementi strutturali di prospetto e dei paramenti murari. Il messaggio pubblicitario dovrà quindi essere inserito all'interno di alloggiamenti specifici (Rif. Foto 5).

Foto 4

L'EDILIZIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Edilizia realizzata dopo il periodo bellico e che costituisce la continuazione delle Aree Storico-Aulica e Storico-Ambientale, con situazioni di intreccio con il tessuto storico fino alla fascia periferica e che attualmente sta assorbendo frazioni come nel caso di S. Rocco o Borgo S. Giuseppe. In queste tipologie, i nuovi sistemi costruttivi consentono l'adozione di elementi senza alterare la struttura, di avere maggiori luci nelle bucature. In questi casi la standardizzazione dei caratteri edilizi, l'unificazione delle dimensioni, dei supporti pubblicitari, dei serramenti, ecc. tende, talvolta, ad appiattire l'immagine complessiva. Pertanto è necessario ottenere sia con la differenziazione degli arredi che dei materiali, interventi che creino effetti di vivacità.

Foto 5

LA CONTINUITÀ DELLA FORMA URBANA

Qualsiasi elemento collocato negli spazi definiti dall'edificato quali gli arretramenti delle vetrine, l'uso di spazi pubblici quali i marciapiedi o spazi per esposizione della merce o quegli elementi aggiunti con carattere precario come i dehors, i chioschi ecc. non devono mutare l'equilibrio delle facciate e dell'ambiente come in alcuni casi avviene con l'inserimento di grandi volumi e interrompere la continuità delle visuali. Per i dehors saranno sempre da preferire coperture leggere ad ombrellone su moduli di limitata dimensione che manifestino in modo evidente la loro provvisorietà.

È importante in questa sede evidenziare quanto sia incisiva l'immagine della Città che si offre al visitatore all'entrata della stessa (le cosiddette "porte"). Proprio le "porte" dovranno essere oggetto di un'attenta verifica e di una corretta riprogettazione con l'eliminazione di voluminosi messaggi pubblicitari di stridente impatto visivo (Rif. Foto 6 -7).

Gli edifici, soprattutto storici, sono caratterizzati dalla continuità delle linee orizzontali e verticali e già di frequente vengono utilizzati i piani superiori per le attività commerciali o di servizio. È importante quindi salvaguardare questa continuità architettonica evitando l'inserimento di insegne che interferiscano con essa. (Rif. Foto 8).

Si deve inoltre considerare che l'illuminazione notturna delle vetrine può incentivare l'uso di determinati percorsi. Da osservare però che l'illuminazione di insegne e vetrine va equilibrata e studiata con attenzione per non generare aggressione ma partecipazione.

Foto 6

Foto 7

Foto 8

LE VETRINE – RAPPORTI TRA ARREDO E TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Nell'attuale immagine commerciale è riscontrabile l'esistenza di fenomeni che tendono a standardizzare il tipo di arredo e decorazione (assenza di diversificazione tra categorie di negozi) (Rif. Foto 9) e altre che identificano il tipo di attività con tipologie consuetudinarie che spesso non hanno relazioni di sorta con specifiche esigenze dell'attività (panetterie con rivestimento in legno, macellerie che ripropongono all'esterno gli stessi marmi dell'interno ecc.) (Rif. Foto 10), è pertanto necessario attuare quegli accorgimenti necessari e non superflui di ogni attività.

I generi alimentari non hanno bisogno di grandi superfici espositive, quanto di vetrine rialzate da terra, per motivi igienici (Rif. Foto 11).

I supermercati non hanno bisogno di ampie superfici vetrate che finiscono per diventare scomposte sequenze di prezzi e lanci promozionali.

I generi di dimensioni minute (orefici, profumieri ecc.) non solo necessitano dell'ampia vetrina, ma anzi sono valorizzati da vetrine di piccole dimensioni, che costituiscono fra l'altro protezione contro i furti (Rif. Foto 12).

I generi di media e grande dimensione sono invece avvantaggiati dalla vastità della superficie espositiva: tuttavia questa, invece di risultare una monotona sequenza ininterrotta di cristalli, può risultare più piacevole, specie in edilizia storica, se si alternano superfici piene con superfici vuote, nel rispetto dei caratteri architettonici (Rif. Foto 13).

Artigianato, banche, farmacie ecc. non necessitano di superfici espositive e, quando sono localizzati in edifici di grandi luci nella foratura, devono adottare una cura particolare nella loro utilizzazione, partecipando nella misura possibile a qualificare e arricchire l'immagine del percorso (Rif. Foto 14).

Caffè e ristoranti in alcuni casi adottano schermature, ma in altri, la completa trasparenza costituisce l'elemento di attrazione, che esprime molto bene il ruolo del negozio quale parte integrante del percorso commerciale con esso intimamente connessa (Rif. Foto 15).

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

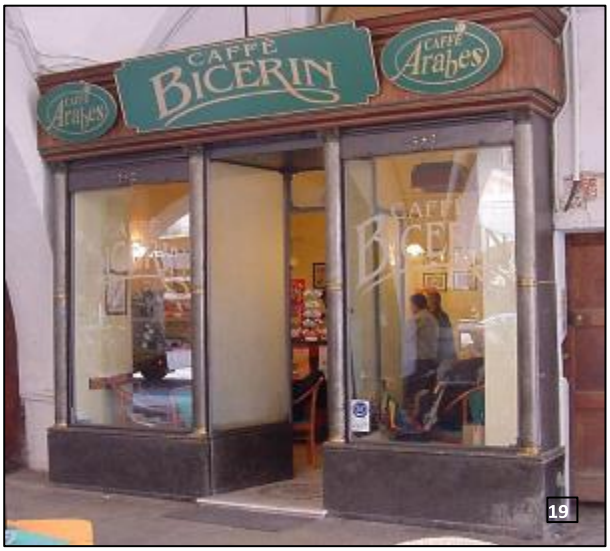

Foto 15

LE VETRINE - PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Nella specifica normativa ricorreranno spesso alcuni termini riferibili alla specifica collocazione della vetrina nel contesto dell'edificio (suddivisione in classi) e alle caratteristiche costruttive o tipi edilizi (suddivisione in tipologie) e qui di seguito elencate:

CLASSE	DESCRIZIONE
A1	Vetrine sottoportici
A2	Vetrine su strada
A3	Vetrinette a pilastro in portici

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
T1	Monoblocco in legno (Rif. Foto 16)
T2	Monoblocco in ghisa o ferro (Rif. Foto 17)
T3	Monoblocco anni '60 (Rif. Foto 18)
T4	Monoblocco recenti (Rif. Foto 19)
T5	Cornice semplice (pietra, legno, ferro) (Rif. Foto 20, 21)

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Foto 21

LE INSEGNE – CLASSIFICAZIONE DI RIFERIMENTO

Per le insegne è stata stilata una tabella riassuntiva con una suddivisione dei tipi più comuni. Questo per facilitare i riferimenti normativi alle singole Aree di intervento.

TIPOLOGIE	SOTTOTIPOLOGIE
Insegne frontali	1. Vetrofanie e Vetrografie (Rif. Foto 22) 2. Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil (Rif. Foto 23) 3. Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti (Rif. Foto 24) 4. Pannelli illuminati e non, targhe (Rif. Foto 25) 5. Filamento al neon (Rif. Foto 28) 6. Lettere singole luminose e non (Rif. Foto 26) 7. Cassonetti (Rif. Foto 27)
Insegne a bandiera	1. Vetrofanie e Vetrografie 2. Pannelli illuminati e non, targhe (Rif. Foto 29) 3. Filamento al neon (Rif. Foto 30) 4. Lettere singole luminose e non (Rif. Foto 31) 5. Cassonetti (Rif. Foto 32)
Mezzi pubblicitari vari	1. Totem (Rif. Foto 33) 2. Paline, Preinsegne, Cartelli, Tabelle, Transenne, Orologi, Poster, Trespoli (Rif. Foto 34) 3. Pannelli per spazi affissioni ed assimilabili (Rif. Foto 35) 4. Striscioni e stendardi (Rif. Foto 36)

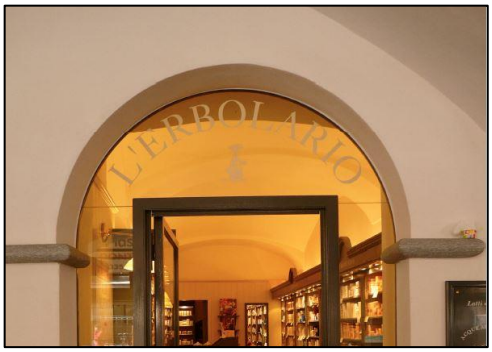

Foto 22

Foto 23

Foto 24

Foto 25

Foto 26

Foto 27

Foto 28

Foto 29

Foto 30

Foto 31

Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36

NORMATIVA GENERALE

Per l'arredo ed il decoro urbano

A - CONTROLLO TERRITORIALE

Art. 1 - Norme generali e definizioni.

Il presente Regolamento disciplina, nelle aree del territorio comunale (fare riferimento alle sezioni "ambiti territoriali" e "planimetria ambiti territoriali"), tipologie, materiali, colori e modalità di installazione degli elementi di arredo urbano tra cui vetrine, vetrinette, insegne e tende, fornendo altresì prescrizioni in merito alla tutela del decoro urbano.

Questo strumento normativo in parte esula da tematiche squisitamente edilizie; come approfondito in premessa l'immagine urbana può essere fortemente modificata, valorizzata o intaccata, da installazioni e inserimenti di elementi di arredo urbano nonostante tali elementi risultino ascrivibili come interventi di manutenzione ordinaria e pertanto disciplinati quali interventi di edilizia libera nel contesto normativo del D.P.R. 380/2001.

Il contenuto prescrittivo del Regolamento è pertanto indirizzato a disciplinare gli elementi di arredo urbano e gli aspetti legati al decoro della città.

Nello specifico, per quanto riguarda gli spazi pubblici (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani) di interesse artistico o storico sono in vigore i dispositivi legislativi di cui all'art. 10 comma 4 lett. g) del D.lgs. n. 42/2004.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004, le vetrine e vetrinette di cui all'allegato A nonché le insegne e gli elementi di arredo interni e/o esterni dei negozi ed esercizi commerciali che costituiscono documento di costume, storia e tradizione nonché aventi valenza e stile architettonico sono vincolati alla conservazione.

In tutto il territorio del Comune di Cuneo non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere relative al decoro ed arredo urbano senza prima aver presentato opportuna pratica edilizia od intrapreso l'iter procedurale finalizzato ad ottenere i nulla osta necessari.

1. la realizzazione di nuove vetrine e vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
2. la collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
3. l'installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
4. la realizzazione di dehors e padiglioni temporanei o l'occupazione temporanea e non di spazi pubblici o privati per l'esposizione di arredi, merci;
5. la realizzazione di chioschi, gazebi, edicole, cabine, od altre strutture similari anche a carattere provvisorio oltre che l'installazione di lampioni a muro e non, panchine, dissuasori, pavimentazioni, fioriere e qualsiasi elemento di arredo;

Affreschi, cartigli, lapidi ed altre simili, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili; chi volesse rimuoverle o modificarle deve chiedere il consenso al Comune e l'autorizzazione alla Soprintendenza. Le installazioni e gli interventi effettuati dal Comune per servizi di pubblica utilità possono derogare alle disposizioni del presente regolamento sulla base di un'approfondita valutazione della qualità progettuale.

B – VETRINE

Art. 2 - Prescrizioni generali.

Per le vetrine esistenti con valore storico – documentario monoblocco "storiche" (Rif. Allegato A), è consentito il solo intervento di **salvaguardia totale,** come meglio descritto nelle sezioni successive.

Per le vetrine esistenti ed autorizzate, prive o di limitato interesse storico (non presenti nell'allegato A), fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere l'intervento di **sostituzione totale** (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) procedendo come meglio definito alle sezioni successive.

In linea generale in corrispondenza di ingressi a vani scala, androni carrai ed altro dovrà essere lasciato libero un opportuno spazio di contorno tra vetrina e ingresso di almeno cm. 50 (misurate dal filo esterno di eventuali cornici o lesene di pietra). In ogni caso pilastri a vista, volte, imposte e quanto altro di pregevole, devono essere visibili.

È sempre vietata l'apertura parziale o totale della vetrina con soluzioni a soffietto.

Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989 e D.M. 14/06/1989 n. 236.

L'Ufficio competente si riserva di apporre tutte le modifiche progettuali ritenute migliorative sotto l'aspetto estetico architettonico.

B1 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AULICA

VETRINE IN SOTTOPORTICO E CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA O PIAZZA

Art. 3 - Interventi sulle vetrine esistenti (sottoportico o con affaccio diretto su strada o piazza).

Sulle vetrine esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

1) Salvaguardia totale. Per le vetrine con valore storico - documentario (**Rif. Allegato A**), monoblocco "storiche", non è consentito l'ampliamento dello spazio espositivo e rimane vincolato lo stato di fatto sul quale sono esclusivamente consentiti:

- la riparazione degli elementi esistenti e il ripristino delle parti mancanti o deteriorate sempre utilizzando gli stessi materiali originali e il disegno dell'elemento. Solo in caso di documentata e dichiarata impossibilità di recupero di alcune parti dei materiali esistenti deteriorati è ammessa la loro sostituzione, comunque con tipologie di materiali originali e con identico disegno.
- Nel caso di presenze estranee (elementi di inserimento successivi all'epoca di costruzione) ed in contrasto con l'insieme unitario della vetrina, le stesse dovranno essere rimosse e sostituite con elementi e decoro architettonico propri che si uniformino agli elementi dell'epoca.

2) Sostituzione totale. Per le vetrine che non presentano valenze "storiche - documentarie" (non presenti nell'allegato A), fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione del puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere il presente intervento (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) presentando nuova proposta progettuale secondo quanto previsto per i nuovi interventi di cui agli articoli successivi.

Art. 4 - Interventi di nuovo impianto o sostituzione vetrine nel sottoportico.

Per i casi in cui sia consentito realizzare nuove vetrine o la loro sostituzione totale, dovranno essere rispettate le seguenti tipologie:

a) **Riproduzione semplificata degli elementi storici** delle vetrine monoblocco in legno, ferro o ghisa con disegno ricavato da documentazione fotografica o d'archivio, con la ripresa della struttura montante a colonnina rigata a sezione retta, semplice a sezione tonda o retta con l'inserimento di capitelli e basamenti di elaborata o semplice decorazione; insegna a cornice con profilo retto o curvo con parziale o totale riempimento delle lunette in muratura; basamento litico o ligneo. La vetrina dovrà arretrarsi, compresa la soglia d'ingresso, a filo facciata sottoportico; è consentita la sporgenza massima della vetrina oltre il filo di facciata di cm 40 e comunque l'aggetto non potrà essere superiore alla sagoma della vetrina *ante operam*. Il disegno degli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine d'epoca dovrà essere semplificato e rivisitato in chiave moderna (es. Bottega Verde, Farmacia Bertero,…).

Esempi di riproduzione semplificata degli elementi storici

b) **A semplice bucatura/a tutto vetro**. La vetrina, compresa la soglia d'ingresso, dovrà arretrarsi a filo facciata. I montanti di sostegno al vetro dovranno essere limitati all'essenziale. L'ingresso potrà essere contornato con cornice avente disegno storico, riprendendo le caratteristiche dell'edificio e con materiali originari (es. Cavaglion, Robe di Kappa,…).

In Piazza Galimberti nel caso di sostituzione di vetrine esistenti dovranno essere ripristinate le cornici originarie ed i telai delle nuove vetrine dovranno essere realizzate esclusivamente in legno.

Esempi di vetrine a semplice bucatura/a tutto vetro

ROBE DI KAPPA

L'ERBOLARIO

Le palline

WHITE

Art. 5 - Interventi di nuovo impianto o sostituzione vetrine con affaccio diretto su strada o piazza.

Le nuove vetrine su strada o piazza, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

La bucatura consentita di norma non può superare i 2,00 metri di larghezza e mt. 2,70 di altezza e dovranno seguire l'allineamento delle finestre dei piani superiori; sono ammesse dimensioni diverse in caso di uniformità con le aperture esistenti.

Nel caso in cui i portoncini di ingresso al fabbricato siano dotati di cornice od altro elemento decorativo, le nuove bucature potranno riprenderne il disegno usando il medesimo materiale.

Dovranno essere comunque salvaguardate quelle aperture esistenti di particolare valenza storico - documentaria per la presenza di cornici, infissi d'epoca, elementi decorativi, accesso a gradini in pietra ed altro di simile.

Gli interventi dovranno conformarsi alla tipologia "a semplice bucatura/a tutto vetro" di cui al precedente articolo.

Gli infissi (porte di ingresso alla vetrina/agli esercizi) dovranno essere realizzati con disegni d'epoca e con sottostante pannello pieno di altezza variabile e comunque non inferiore a cm 60.

Art. 6 - Materiali e colori.

Il materiale utilizzato dovrà essere ligneo trattato con impregnante effetto cera, non con vernici lucide e coprenti, oppure in materiale metallico verniciato con smalto ferromicaceo in tinte scure, mentre il basamento potrà presentare inserimenti in marmo preferibilmente locale o in pietra. È vietato l'impiego di alluminio anodizzato/satinato o allo stato grezzo e del PVC o materiali incoerenti.

L'alluminio potrà essere impiegato unicamente se elettrocolorato o verniciato.

Sono ammessi elementi di ferro e ghisa lavorati secondo le forme ed i disegni caratteristici dell'epoca semplificati.

In Piazza Galimberti le vetrine dovranno essere realizzate esclusivamente in legno.

L'impiego del tipo di materiale e del trattamento o colore devono essere chiaramente indicati nella pratica edilizia.

Materiali/finiture	*Soluzioni ammissibili*	*Soluzioni non ammissibili*
legno	 *finitura con impregnante effetto cera*	 *vernici lucide e coprenti*
metallo	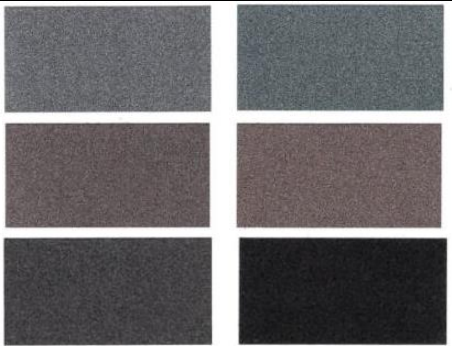 *smalto ferromicaceo in tinte scure*	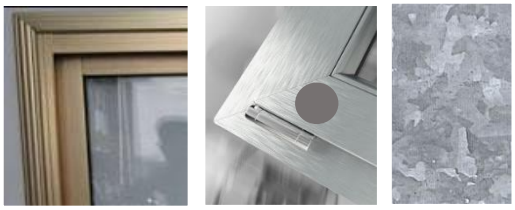 *alluminio anodizzato/satinato o allo stato grezzo, acciaio zincato*
pvc o materiali incoerenti.	-	*Non ammessi con qualsiasi finitura.*

B2 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AMBIENTALE E PORZIONI STORICO-AMBIENTALI

VETRINE IN SOTTOPORTICO O CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA O PIAZZA

Art. 7 - Interventi su vetrine esistenti, di nuovo impianto o sostituzione di vetrine (sottoportico o con affaccio diretto su strada o piazza).

Ogni intervento deve salvaguardare obbligatoriamente le vetrine in legno ed in ghisa, siano esse storiche o riproposte in epoca successiva con tipologia tradizionale e comunque con particolari di pregio, pertanto è previsto, per le stesse, il ripristino delle parti mancanti o degli elementi esistenti, purchè vengano utilizzati materiali originali e riproposto il disegno originale dell'elemento (intervento di "**Salvaguardia totale**").

Per le vetrine esistenti, prive o di limitato interesse storico, fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere l'intervento di **sostituzione totale** (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) procedendo come meglio definito in seguito.

L'intervento di sostituzione totale prevede l'arretramento della vetrina (compresa la soglia d'ingresso) a filo della facciata d'appartenenza. Le vetrine dovranno essere realizzate con materiali di elevato decoro e di pregevole aspetto estetico – architettonico, sono da preferire soluzioni con ampia metratura della componente vetrata, tipologie di vetrine a tutto vetro con il serramento arretrato rispetto al filo del muro ed il telaio dalle dimensioni maggiormente ridotte possibili.

È consentito l'eventuale arretramento della vetrina all'interno del locale.

Gli interventi sui fabbricati dovranno rispettare le bucature e le caratteristiche di decoro e materiali proprie del fabbricato e comunque solo eccezionalmente potranno essere riordinate, seguendo il tracciato delle linee verticali e orizzontali dell'edificio e del suo eventuale schema di simmetrie.

In edifici non caratterizzati da particolari decorazioni unitarie, sono consentiti, al piano terreno, allargamenti delle aperture di dimensioni contenute da valutarsi a seconda delle caratteristiche architettoniche.

In edifici caratterizzati da particolari elementi decorativi significativi e unitari, l'apertura in contrasto dovrà essere adeguata nel rispetto del disegno architettonico originario.

Per quanto concerne le vetrine di nuova realizzazione dovranno inserirsi all'interno delle regole di allineamenti e simmetrie di facciata, dovranno avere disegno semplice e lineare con ampia metratura della componente vetrata e con le medesime caratteristiche illustrate nel presente articolo per gli interventi sulle vetrine esistenti. Si prediliga la soluzione con uno spazio sopravetrina predisposto per l'eventuale insegna. Le eventuali aperture poste al di sopra delle vetrine (apposito spazio sopravetrina) con apertura a "vasistas" dovranno essere previste il più possibile con un unico vetro privo di traverse e/o suddivisioni.

Sono vietate le sporgenze dal filo muratura. Materiali, colori e disegni dovranno inserirsi in armonia con l'ambiente circostante.

Esempi di vetrine a tutto vetro

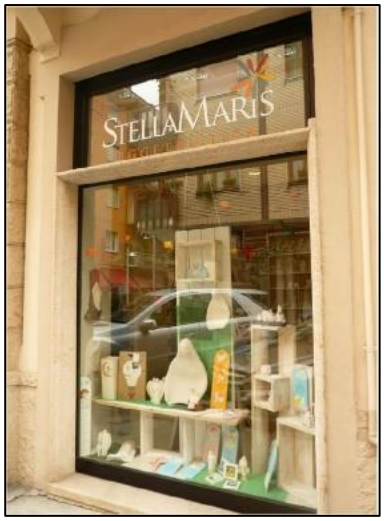

Art. 8 - Materiali e colori.

Dovrà essere utilizzato il legno o il metallo verniciato. È vietato l'impiego di alluminio anodizzato/satinato o allo stato grezzo e del PVC o materiali incoerenti.

L'alluminio potrà essere impiegato unicamente se elettrocolorato o verniciato.

L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente indicati nella pratica edilizia con opportuni approfondimenti progettuali.

B3 - INTERVENTI NEL RESTO DEL TERRITORIO

VETRINE IN SOTTOPORTICO E CON AFFACCIO DIRETTO SU STRADA O PIAZZA

Art. 09 - Interventi su vetrine nei sottoportici e con affaccio su strada.

Si rimanda alle prescrizioni dell'analoga voce all'art. 7.

Art. 10 - Materiali e colori.

Dovranno essere utilizzati materiali e colori non in contrasto con il fabbricato sul quale si interviene, mantenendo qualora presenti (o riproponendo) elementi caratterizzanti.

È vietato l'impiego di alluminio anodizzato/satinato o allo stato grezzo, metallo non verniciato e del PVC o materiali incoerenti.

L'alluminio potrà essere impiegato unicamente se elettrocolorato o verniciato.

L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente indicati nella pratica con opportuni approfondimenti progettuali.

B4 - SERRANDE E DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE COMPLEMENTARI ALLE VETRINE

Art. 11 - Prescrizioni generali.

Le vetrine possono essere protette da dispositivi antintrusione.

È vietata l'installazione di serrande avvolgibili in metallo a totale oscuramento o di grate di sicurezza estensibili mentre sono ammesse serrande avvolgibili microforate o con maglia intrecciata in acciaio. Le serrande devono essere avvolgibili e comunque devono essere a scomparsa.

Per quanto concerne i dispositivi esistenti, attualmente individuati nelle tipologie vietate, fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura), è consentita la rimozione o la sostituzione con le tipologie ammesse e descritte nella presente sezione.

La chiusura con serrande il più possibile trasparenti, congiuntamente all'illuminazione delle vetrine, permette di conferire alle vie un carattere commerciale più accogliente, luminoso ed aumenta la sicurezza della via.

Tipologie di serrande vietate

Le serrande non devono costituire ostacolo alla lettura delle componenti decorative e architettoniche della facciata.

Nel caso in cui, per particolari vincoli storici o nel caso di recupero di vetrine storiche, si renda necessario mantenere le serrande chiuse è consentito il mantenimento ed il ripristino delle serrande metalliche cieche con elementi profilati pieni che dovranno essere tinteggiate della stessa colorazione della vetrina.

In caso di vetrine lignee è ammesso l'impiego di pannelli in legno asportabili impregnati con finitura effetto cera pigmentato del medesimo colore della vetrina.

Le vetrine di fattura recente devono prediligere l'impiego di vetri antisfondamento anziché optare per l'installazione di ulteriori serrande e dispositivi di protezione aggiuntivi esterni.

Sulle serrande è vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di scritta o loghi, e le serrande devono essere verniciate

Tipologie di serrande consentite

utilizzando prodotti a base ferromicacea, con colorazione il più possibile uniforme e coordinata con le vetrine stesse. È vietato l'utilizzo di serrande in lamiera zincata non verniciata.

In caso di installazioni per esercizi commerciali non in sottoportico e caratterizzati da aperture di limitate dimensioni è ammesso l'impiego di cancelli/inferriate a battente con fattura storica in ferro oppure di protezioni lignee storicizzate anch'esse a battente.

C - VETRINETTE

Art. 12 - Linee generali d'intervento.

Sono vietate le vetrinette su pilastri rotondi o di qualsiasi pregevole forma estetico architettonica, quelle eventualmente esistenti non potranno essere sostituite e dovranno essere rimosse.

Sono vincolate le vetrinette con valore storico – documentario (cfr. allegato A), in particolare è consentita la sola manutenzione con sostituzione e ripristino degli elementi danneggiati o mancanti.

È vietata l'installazione di vetrinette "a bacheca" sporgenti o incassate sulle facciate di edifici prospicienti spazi pubblici o asserviti all'uso pubblico.

Sono ammesse esclusivamente bacheche porta-menù (di dimensioni non superiori a 30 cm x 50 cm e aventi profondità massima di cm 8) per i locali di somministrazione bevande/alimenti realizzare in legno o metallo con chiusura in vetro, esclusivamente a fianco dell'ingresso dei locali di somministrazione alimenti. I menù potranno essere illuminati internamente.

Sul lato prospiciente la pubblica via è vietato il posizionamento di vetrofanie o pubblicità.

C1 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AULICA

VETRINETTE SOTTOPORTICO A PILASTRO

Art. 13 - Linee generali d'intervento.

Per quanto concerne le vetrinette esistenti in piazza Virginio è consentita esclusivamente la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato) o la rimozione, in tale ubicazione non sarà ammessa la nuova installazione di vetrinette.

Vetrinette sottoportico piazza Virginio

Per le vetrinette esistenti ed autorizzate, prive o di limitato interesse storico (non presenti nell'allegato A) e regolarmente autorizzate, fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere l'intervento di **sostituzione totale** (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) con tipologia "**a tutto vetro"**, priva di struttura metallica esterna. Questa tipologia dovrà altresì essere adottata per gli interventi di **nuova installazione**. In seguito si fornisce specifica delle caratteristiche della tipologia ammessa:

- basamento di cm 15 in metallo o legno appoggiato al pavimento esistente del piano porticato, rifinito con

piano di appoggio in legno con venatura a vista e colorazione chiara;

- il basamento dovrà essere rivestito verso l'esterno (portici e strada) da un cordolo removibile in pietra di Luserna fiammata di spessore 3 cm, rifinito superiormente con lavorazione a mezzo toro e fissato all'interno della stessa struttura senza prevedere bulloni esterni;
- lastre fisse in vetro stratificato di sicurezza antieffrazione opportunamente "pizzicate" tra il basamento ed il cordolo in pietra e fissate in sommità con piastre in acciaio inox tassellate alla volta; in sommità le lastre saranno leggermente staccate dalla parete e non siliconate per consentire eventuali movimenti.
- una lastra mobile (apertura), anch'essa in vetro come il precedente, incernierata a bandiera sulla lastra adiacente e dotata di serratura a pavimento con anch'essa ferramenta in acciaio inox;
- un pannello in vetro trasparente o satinato posto a separazione con l'adiacente vetrina.

Il fondo della vetrinetta dovrà essere privo di elementi e di decorazioni, e dovrà essere visibile la struttura ed il colore della muratura intonacata del portico in modo che sia leggibile il disegno della volta dell'intero portico. Gli impianti di illuminazione (cavi, tubi, trasformatori) dovranno essere incassati nella muratura e non dovranno essere visibili sul fondo.

Gli eventuali ripiani interni dovranno essere in vetro trasparente o satinato o bianco latte e sorretti da mensoline in acciaio inox satinato fissate alle pareti, oppure appesi al soffitto mediante piccoli trefoli in acciaio.

L'intervento di sostituzione dovrà prevedere in termini di sporgenza:

- uno sporto laterale (parallelo al portico) rispetto al pilastro di appartenenza di massimo 50 cm, comunque non superiore alla sagoma della vetrinetta esistente, e disegno simmetrico rispetto all'arcata,
- una profondità (perpendicolare al portico) rispetto al pilastro di appartenenza non superiore alla sagoma della vetrinetta esistente, che persegua l'allineamento globale delle vetrinette;
- un arretramento di cm 20 dal filo esterno della facciata.

Sulle stesse potranno essere realizzate vetrofanie che non potranno occupare più di ¼ del singolo pannello vetrato. La zona immagine dovrà risultare poco coprente mediante l'applicazione di pellicole stampate microforate, al fine di garantire una buona visibilità all'interno della vetrina. Non potranno essere utilizzate pellicole oscuranti il vetro stesso e non sono ammesse pellicolature applicate all'esterno dei vetri.

Sul lato prospiciente la pubblica via è vietato l'installazione di vetrofanie o pubblicità.

Per quanto concerne le vetrinette esistenti, prive o di limitato interesse storico (non presenti nell'allegato A) e regolarmente autorizzate, in piazza Galimberti e negli edifici di impianto ottocentesco (Via Roma 55, Via Roma 64) gli interventi ammessi si dovranno conformare per tipologia a quelli descritti nella successiva sezione "C2 - Interventi nell'area storico - ambientale e resto del territorio".

Esempio di vetrinetta ammessa

Esempio di vetrinetta ammessa

C2 - INTERVENTI NELL'AREA STORICO-AMBIENTALE, PORZIONI STORICO-AMBIENTALI E RESTO DEL TERRITORIO

VETRINETTE SOTTOPORTICO A PILASTRO

Art. 14 - Linee generali d'intervento.

Nell'area storico-ambientale, porzioni storico-ambientali e resto del territorio per le vetrinette di nuovo impianto si dovrà presentare nuova proposta progettuale che adotti la tipologia **"a parallelepipedo"** descritta in seguito, le nuove vetrinette potranno essere realizzate unicamente sul lato interno del pilastro, non visibili da pubblica via.

Nell'area storico-ambientale, porzioni storico-ambientali e resto del territorio per le vetrinette esistenti ed autorizzate in testata al portico e prospettanti su pubblica via, fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere l'intervento di **sostituzione totale** (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) con tipologia **"a parallelepipedo"** descritta in seguito.

Per le vetrinette esistenti ed autorizzate, prive o di limitato interesse storico (non presenti nell'allegato A) e regolarmente autorizzate, fatta salva la corrente manutenzione (ad esempio la tinteggiatura del telaio del serramento o sostituzione puntuale di componente danneggiato), si dovrà intraprendere l'intervento di **sostituzione totale** (che ricorrerà anche nel caso di sostituzione dei serramenti) con tipologia **"a parallelepipedo"** realizzate con disegno coordinato ed essenziale per ogni singolo isolato secondo le seguenti caratteristiche:

- altezza della vetrinetta espositiva pari a 1,40 m con profondità 0,35 m e arretramento rispetto al filo del pilastro di 4 cm;
- basamento e copertura dovranno essere piani, opachi e dallo spessore limitato;
- la distanza dal piano di calpestio del basamento della vetrinetta pari a 60 cm.
- gli elementi verticali di chiusura dovranno essere a tutto vetro senza montanti visibili;
- i sistemi di ancoraggio e la ferramenta dovranno essere ridotti al minimo;
- il fondo della vetrinetta dovrà essere il più possibile privo di elementi e di decorazioni;
- gli impianti di illuminazione (cavi, tubi, trasformatori) devono essere incassati nella muratura o mascherati da eventuali pannelli e non devono essere visibili sul fondo;
- gli eventuali ripiani interni dovranno essere in vetro trasparente o satinato o bianco latte e sorretti da mensoline in acciaio inox satinato fissate alle pareti, oppure appesi al soffitto mediante piccoli trefoli in acciaio.

Diverse dimensioni e/o caratteristiche verranno eventualmente valutate dall'ufficio competente in base alle caratteristiche dell'isolato e delle vetrine esistenti al fine di creare un'uniformità tipologica;
Laddove, nell'isolato siano presenti tipologie uniformi di vetrinette è possibile, previa verifica da parte dell'ufficio competente, la realizzazione od il rifacimento delle stesse con disegno differente dalle indicazioni di cui sopra, al fine di uniformare sia nell'assetto formale che nei materiali costruttivi l'intera tipologia di vetrinette dell'isolato.
Sui pilastri del condominio di Piazza Europa n. 26, vista la particolare tipologia ed architettura dei pilastri in c.a. a vista, è vietata la installazione di vetrinette sottoportico.

Condominio di Piazza Europa n. 26

Sulle vetrinette espositive potranno essere realizzate vetrofanie che non potranno occupare più di ¼ del singolo pannello vetrato. La zona immagine dovrà risultare poco coprente mediante l'applicazione di pellicole stampate microforate, al fine di garantire una buona visibilità all'interno della vetrina. Non potranno essere utilizzate pellicole oscuranti il vetro stesso e non sono ammesse pellicolature applicate all'esterno dei vetri. Sul lato prospiciente la pubblica via è vietato il posizionamento di vetrofanie o pubblicità.

Tipologia di vetrinetta ammessa

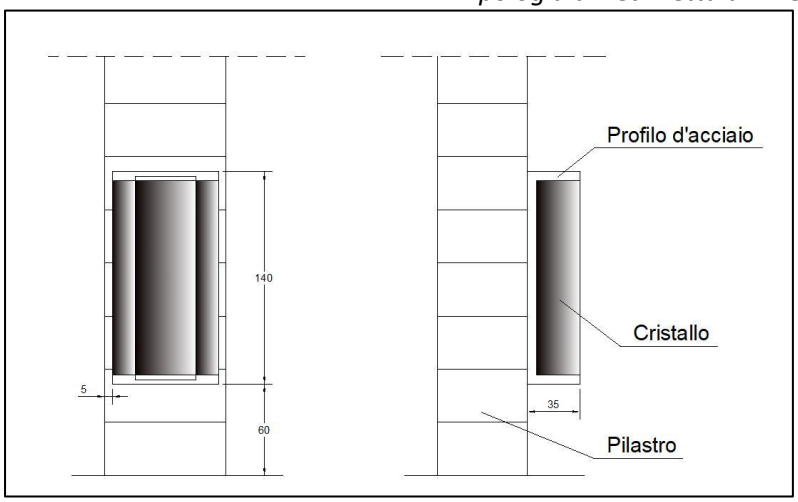

D – INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 15 - Prescrizioni generali.

È da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per le pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree posti a servizio dell'attività.

Fermo restando le prescrizioni del Codice Stradale, per ogni intervento si farà riferimento a quanto di seguito specificato:

1. Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni per interventi sui Beni culturali e paesaggistici di cui al D.lgs. n. 42/2004.

2. È vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi visibili senza l'approvazione del Comune, al quale deve essere presentata l'opportuna pratica.

In linea di massima sono vietati:

- Le iscrizioni dipinte sul nudo muro, che deturpano ambiente e edifici circostanti, nonché lo stesso fabbricato;
- Le insegne, che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico decoro;
- Le iscrizioni intolleranti e/o offensivi e messaggi discriminatori.

3. È vietato collocare insegne sulle coperture degli edifici di qualsiasi tipo, nonché su parapetti di terrazzi e balconi, all'interno delle luci delle finestre e sulle facciate oltre il piano terra.

Esempi di insegne non ammesse su coperture, su parapetti di terrazzi/balconi, su facciate oltre il piano terra

4. È altresì vietato applicare insegne di qualsiasi natura sulla recinzione, potranno invece essere valute soluzioni di insegna integrate.

5. Sugli edifici di tipo commerciale/produttivo, previa valutazione dell'inserimento nel contesto ambientale, da parte dell'ufficio Arredo Urbano e Tutela del Paesaggio, è possibile collocare insegne in deroga al punto 3.

6. I pannelli a messaggio variabile, eventuali schermi, ledwall o altro, possono essere collocati unicamente all'interno della vetrina/attività commerciale, distaccati dal vetro e non sono ammessi se posizionati all'esterno delle attività commerciali, né a muro/in facciata, né negli spazi sopravetrina, né a bandiera, né su palo, né in soluzioni free-standing,.....

7. Gli elementi di arredo urbano eliminati, non acquisiscono il diritto nel tempo alla loro sostituzione o rimessa in opera, per i quali dovrà essere inoltrata una nuova istanza; parimenti gli elementi di arredo urbano esistenti, se non autorizzati, non acquisiscono il diritto di permanenza nel tempo.

8. Tutti gli elementi di arredo dovranno essere autorizzati preventivamente dal condominio e/o dal proprietario.

9. Su facciate che hanno unità formale e tipologica le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori - vetrina.

10. L'insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche coordinate con la tipologia architettonica dell'edificio e consona all'ambiente urbano circostante.

11. Sui prospetti esterno portico è vietato ogni tipo di insegna frontale, ad esclusione delle insegne storiche già presenti. Sulle campate dei portici ad arco possono essere installate tende contenenti la denominazione dell'attività corrispondente (si rimanda al successivo art. 26).

12. Le insegne da applicare all'esterno degli edifici devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle.

13. Qualsiasi inserimento pubblicitario deve avvenire con materiali robusti non deperibili e deve seguire un'attenta manutenzione in ogni sua parte e deve inoltre essere rifinito con cura. Il titolare dell'insegna sarà sempre responsabile della sua manutenzione e di danni eventualmente da essa arrecati

14. Non sono ammessi inserimenti di insegne, impianti di esercizio e/o pubblicitari su elementi di particolare pregio architettonico e monumentale (fronti di edifici con cornici, bugnati, decorazioni, ecc., monumenti, alberi, siepi, inferriate decorate, e simili). Inoltre devono essere rispettate opportune distanze non inferiori a mt. 10 da monumenti, opere d'arte, edifici di particolare pregio al fine di non ostacolare il campo visivo. Per chiese, la distanza radiale non deve essere inferiore a mt. 15, calcolata dall'ingresso delle stesse. Eventuali deroghe saranno concesse previo parere favorevole da parte dell'Ente interessato.

15. Non possono essere occupati i vani delle finestre, salvo che:

- con vetrofanie (con pellicolatura interna) o vetrografie (con caratteristiche conformi alla sezione D1, non potranno in qualsiasi caso occupare più di ½ della finestra);
- con pannelli "paravista" contenenti vetrofanie o vetrografie, senza sporgenza alcuna, trasparenti tipo plexiglas/vetro con altezza non superiore a 60 cm allineati tra loro a filo inferiore o superiore delle aperture (nel rispetto delle norme di natura igienico-edilizia; le vetrofanie o vetrografie dovranno avere caratteristiche conformi alla sezione D1, non potranno in qualsiasi caso occupare più di ½ pannello);
- con l'inserimento di insegne frontali (delle tipologie previste alla sezione D1) esclusivamente appese all'interno dell'unità commerciale (e non applicate esternamente) ed opportunamente inserite sull'apertura di modo da garantire la percezione della trasparenza dell'elemento finestra.

Tali soluzioni sono perseguibili anche ai piani superiori al pian terreno.

Esempio installazione pannello "paravista" con vetrofania su vano finestra a piano superiore al terreno

16. Qualsiasi tipo di luminosità propria o portata non deve creare disturbo. I corpi illuminanti ed i relativi impianti non dovranno comunque essere visibili.

17. In un raggio di 15 m. dai semafori sono vietate luci intermittenti a rapido movimento e in particolare è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, verde e giallo. Questa norma deve essere osservata ed adeguata anche dagli impianti esistenti a partire dall'approvazione del presente regolamento.

18. La natura, la posizione e le dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto per una previsione ordinata e adatta ad ogni specifico caso, le parti elettriche devono comunque essere posizionate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,00 da terra e non visibili. Devono inoltre essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.

19. Il titolare dell'esercizio (ditta proprietaria dell'impianto di esercizio o ditta concessionaria della pubblicità generale) è responsabile dell'impianto, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché in caso di cessazione dell'attività, del ripristino dello stato preesistente con la rimozione di quanto autorizzato.

20. Il contenuto del messaggio pubblicitario, di natura chiara e sintetica, non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in coerenza con le norme del codice civile.

21. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale e negli spazi individuati dagli specifici regolamenti.

22. È vietata la posa isolata di insegne sia frontali che a bandiera riportanti marchi pubblicati. Eventuali marchi di prodotti pubblicitari (esempio: marca di caffè o altro) dovranno essere contenuti all'interno della sagoma massima dell'insegna di esercizio o in alternativa posizionati all'interno dello spazio vetrina.

Esempi insegne frontali e a bandiera riportanti marchi pubblicati - non ammesse

23. Le sole insegne specifiche, con simboli ufficiali o consuetudinari, per farmacie e tabacchi sono sempre ammesse a condizione che le dimensioni e la tipologia siano valutate opportunamente con gli aspetti ambientali del contesto. In particolare in Area Storico - Aulica le insegne, per tabacchi dovranno essere con fondo nero e non illuminate, quelle per le farmacie con croce verde illuminate non a intermittenza. Dovranno inoltre rispettare le altre norme indicate dal D.M. della Sanità 16/09/94 n. 657 e s.m.i. concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne, e iscrizioni per la pubblicità sanitaria.

24. Le insegne potranno essere illuminate tramite strisce led opportunamente mascherate o tramite altre soluzioni che garantiscano la non visibilità dei corpi illuminanti ed i relativi impianti.

L'intensità luminosa delle insegne dovrà essere tale da arrecare disturbo o danno a terzi e potrà essere ridotta nelle ore notturne. Sono sempre vietati i faretti a braccio.

Sistemi di illuminazione non ammessi – faretti a braccio

25. Sono ammesse insegne non incluse nei casi previsti dalla sezione "D – Insegne d'Esercizio" solo quando questo concorre alla ricomposizione unitaria del fronte su cui insistono. La scelta di materiali diversi rispetto a quelli proposti dagli schemi specifici deve essere dettagliatamente motivata, in modo da dimostrare l'opportunità della

deroga. In ogni caso non sono ammesse insegne in legno, in materiali sandwich/compositi con "anima" a vista o materiali incoerenti (esempio pannello dibond con stratificazione laterale a vista senza finitura, ecc), al neon, a lettere incollate o fissate a muro.

26. È vietata la rimozione di insegne storiche su tutto il territorio comunale.

Art. 16 - Autorità competente

Fuori dai centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento delle insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o all'interno delle fasce di rispetto è rilasciata:

a. per le strade o le autostrade statali, dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio dagli uffici speciali per autostrade;

b. per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive Amministrazioni;

d. per le strade militari, dal comando territoriale competente.

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento d'insegne d'esercizio od altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, co. 4 del C.d.S., all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo preventivo nulla osta dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

D1 - INSEGNE FRONTALI

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 17 - Linee generali d'intervento.

Sia nel sottoportico che nelle aree non porticate le insegne devono essere collocate nell'apposito spazio sopravetrina, qualora presente. Non è comunque ammessa l'installazione di insegne sovrapposte esternamente all'elemento serranda.

Sono vietate le insegne frontali esterne portici.

Su vetrine in legno con caratteristiche storiche (Allegato A) le nuove insegne, qualora tecnicamente possibile, non potranno essere ancorate direttamente alla struttura esistente, le soluzioni di ancoraggio dovranno comunque essere il meno invasive possibili.

Esempi insegne frontali non ammesse

Insegna esterno portici

Insegna con larghezza superiore della vetrina

Insegna con larghezza superiore della vetrina

Insegna con collocazione errata sopravetrina

Soluzione di installazione insegna su vetrina oggetto di salvaguardia (non istallata direttamente alla struttura)

Le insegne frontali (sopra vetrina) non potranno avere larghezza superiore o inferiore alla vetrina stessa, non sono pertanto ammesse insegne a fascia che coinvolgano più di una vetrina.

Per insegne di farmacie, banche o attività commerciali che occupano più vetrine, in presenza di esistenti e autorizzate fasce continue di insegne, e nell'impossibilità di ripristinare la struttura con portainsegne singoli per ogni vetrina (previa verifica dell'Ufficio Arredo Urbano), potrà essere prevista la posa o la sostituzione di un unico pannello che dovrà essere allineato a quelli adiacenti. Il testo dell'insegna dovrà essere allineato con le aperture sottostanti, lasciando pertanto privo di scritte o loghi lo spazio tra una colonna/pilastro e l'altro.

Esempio insegne a fascia continua

Stato ante operam

Stato post operam

Art. 18 - Area Storico-Aulica

Vetrofanie e vetrografie

Ammesse con caratteristiche coerenti all'edificio e al contesto ambientale.

Le vetrofanie potranno occupare interamente lo spazio sopra-vetrina (la vetrofania dovrà mantenere fondo trasparente), in caso di applicazione su vetrina non potranno in qualsiasi caso occupare più di ½ della stessa, non potranno contenere prezzi/prestazioni/servizi… ed è comunque vietato l'eccessivo contenuto di informazioni.

La zona immagine dovrà risultare poco coprente mediante l'applicazione di pellicole stampate microforate, al fine di garantire una buona visibilità all'interno della vetrina. Non potranno essere utilizzate pellicole oscuranti il vetro stesso e non sono ammesse pellicolature applicate all'esterno dei vetri.

Esempi di vetrofanie ammesse

Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil

Ammesse con particolare attenzione e con soluzioni di elevata qualità formale e di dimensioni limitate.

Esempi di iscrizioni dipinte

Plance, targhe, pannelli (eventualmente retroilluminati)

Sono ammesse (con spessore non superiore ai 4 cm) nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici e negli spazi sopravetrina/portainsegne, dovranno avere preferibilmente foggia storica (forma a stendardo, scudo, ovale,…).

Le insegne dovranno essere:

- poste immediatamente sopra le forature con larghezza uguale all'apertura eventualmente inclinate con sporgenza superiore massima di 20 cm. Devono essere collocate nel portainsegna della vetrina, qualora presente. Su vetrine in legno con caratteristiche storiche (allegato A) le insegne dovranno essere realizzate in vetro serigrafato dipinto o retro dipinto; possono essere valutate altre soluzioni che non interferiscano/alterino la connotazione architettonica della vetrina.
- poste a lato dell'ingresso principale con dimensioni non superiori a cm. 80 x 60 preferibilmente in lamiera serigrafata o dipinta e di fattura storica. Tale soluzione è consentita esclusivamente nelle aree non porticate.

È ammessa la soluzione con fronte in lamiera traforata/intagliata e illuminazione interna riflessa/retroilluminata.

Esempi tipologie di plance e/o pannelli di foggia storica (superiori)

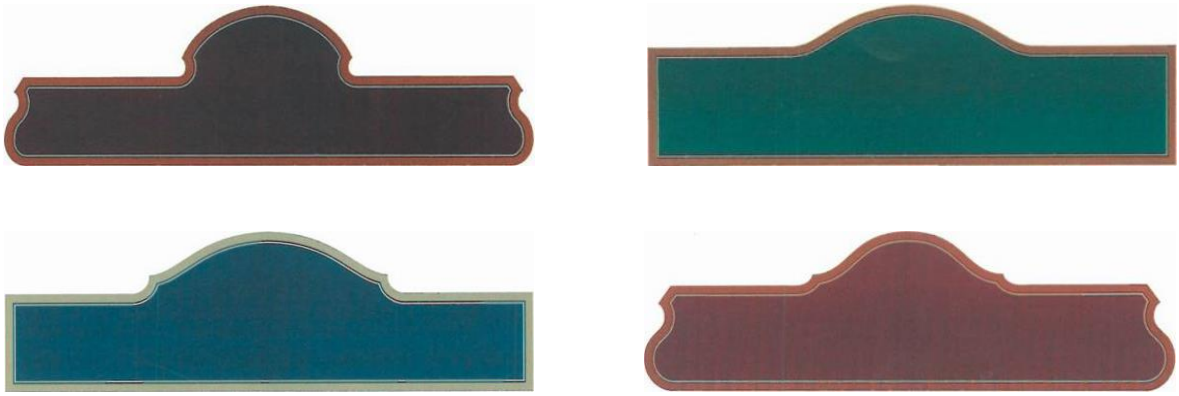

Esempi tipologie di plance e/o pannelli di foggia storica (laterali)

Esempi di pannelli (superiori) entro portainsegna, entro spazio sopravetrina, in facciata al di sopra della bucatura

Pannello in vetro verniciato o serigrafato

Pannello in vetro verniciato o serigrafato

Pannello metallico in spazio sopravetrina

Pannello metallico su facciata sopra la bucatura

Esempi di pannelli (superiori) metallici traforati retroilluminati entro spazio sopravetrina

Lettere singole non luminose

Ammesse preferibilmente in bronzo, metallo color antracite o corten, di spessore non superiore a cm. 6 e collocate nello spazio sopravetrina oppure sulla vetrina (internamente o esternamente) con rispetto delle partiture dei serramenti e nei pieni murari (a fianco o sopra le bucature) senza interessare gli elementi architettonici e decorativi.

Esempi di lettere singole non luminose su facciata o spazio sopravetrina/portainsegna

Superiore su portale d'ingresso e laterale su facciata

Superiore su facciata

Superiore soluzione integata su portale d'ingresso

Superiore su pannello portainsegna

Superiore su pannello portainsegna

Superiore su facciata all'interno della vetrina

Esempi di lettere singole non luminose applicate esternamente al vetro della vetrina

Lettere singole retroilluminate/illuminazione riflessa

Ammesse, con le caratteristiche di cui al punto precedente "lettere singole non luminose", collocate nello spazio sopravetrina oppure sulla vetrina (internamente o esternamente) con rispetto delle partiture dei serramenti e nei pieni murari (a fianco o sopra le bucature) senza interessare gli elementi architettonici e decorativi.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, scatole, etc…) non dovranno essere visibili.

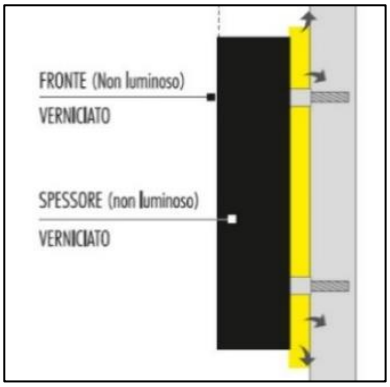

Esempi di lettere singole retroilluminate/illuminazione riflessa

Lettere singole luminose

di spessore non superiore a cm. 6, gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, scatole, etc…) non dovranno essere visibili.

Ammesse con illuminazione a led del solo fronte o del solo spessore (non totalmente luminose), collocate nello spazio sopravetrina oppure sulla vetrina (internamente o esternamente) con rispetto delle partiture dei serramenti e nei pieni murari (a fianco o sopra le bucature) senza interessare gli elementi architettonici e decorativi.

La soluzione "totalmente luminosa", ovvero con illuminazione a led congiunta del fronte o dello spessore, è ammessa esclusivamente se collocata all'interno della vetrina (internamente e non a contatto con il vetro).

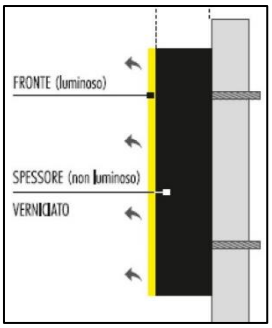

Fronte luminoso

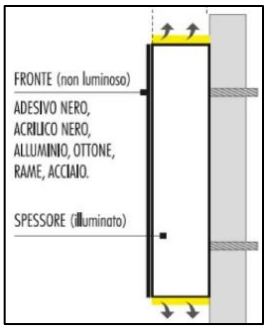

Spessore luminoso

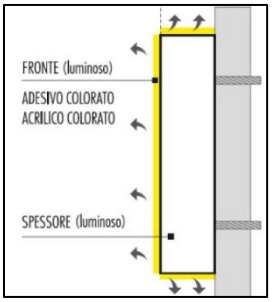

Soluzione "totalmente" luminosa

Esempi di lettere singole illuminazione esclusivamente frontale

Esempi di lettere singole illuminazione esclusivamente laterale

Esempi di lettere singole in soluzione "totalmente luminosa" (ammessa solo all'interno della vetrina)

<u>Cassonetti luminosi</u>

Vietati.

<u>Illuminazione</u>

Le insegne sopravetrina potranno essere illuminate tramite strisce led opportunamente mascherate o tramite altre soluzioni che garantiscano la non visibilità dei corpi illuminanti ed i relativi impianti.

L'intensità luminosa delle insegne dovrà essere tale da arrecare disturbo o danno a terzi e potrà essere ridotta nelle ore notturne.

Sono vietati i faretti a braccio.

Art. 19 - Area Storico-Ambientale, Porzioni Storico-Ambientali e Resto del territorio

Vetrofanie e vetrografie

Si rimanda alle prescrizioni ed agli esempi dell'analoga voce all'art. 18.

Iscrizioni dipinte, murales, trompe l'oil

Ammesse, anche a riempimento di facciate cieche purché con soluzioni armoniche. Ogni soluzione sarà comunque valutata di volta in volta nel contesto ambientale esistente.

Plance, targhe, pannelli (eventualmente retroilluminati)

Si rimanda alle prescrizioni ed agli esempi dell'analoga voce all'art. 18.

Per quanto concerne la tipologia è preferibile la foggia storica esclusivamente nell'area Storico-Ambientale e per le Porzioni Storico-Ambientali, mentre nel Resto del Territorio si adottino soluzioni morfologiche semplici e lineari.

Lettere singole non luminose

Si rimanda alle prescrizioni ed agli esempi dell'analoga voce all'art. 18.

Lettere singole retroilluminate/illuminazione riflessa

Si rimanda alle prescrizioni ed agli esempi dell'analoga voce all'art. 18.

Lettere singole luminose

Ammesse (di spessore non superiore a cm. 6) collocate nello spazio sopravetrina oppure sulla vetrina (internamente o esternamente) con rispetto delle partiture dei serramenti e nei pieni murari (a fianco o sopra le bucature) senza interessare gli elementi architettonici e decorativi., gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, scatole, etc…) non dovranno essere visibili. Si prediligano le soluzioni con illuminazione a led del solo fronte o del solo spessore (non totalmente luminose).

Cassonetti luminosi

Ammessi esclusivamente nello spazio sopravetrina, dovrà essere previsto il posizionamento del cassonetto avente la dimensione dell'intero spazio riservato alle insegne, in coerenza ed allineamento con le insegne adiacenti. Il cassonetto luminoso non dovrà sporgere dal filo della facciata, e laddove possibile, dovrà essere arretrato rispetto ad essa di almeno 3 cm. Nell'Area Storico-Ambientale e delle porzioni Storico-Ambientali è ammessa esclusivamente la soluzione in lamiera traforata/intagliata retroilluminata, che risulta peraltro preferibile anche nel Resto del Territorio.

Esempi di cassonetti metallici traforati retroilluminati entro spazio sopravetrina

Illuminazione

Si rimanda alle prescrizioni dell'analoga voce all'art. 18.

D2 - INSEGNE ESTERNE TRA I PILASTRI DEI PORTICI

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 20 - Disposizioni generali

Generalmente vietate.

Potranno essere valutate soluzioni d'inserimento esclusivamente in presenza di portici particolarmente stretti. Le insegne dovranno comunque avere caratteristiche conformi alle "Insegne frontali".

D3 - INSEGNE A BANDIERA

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 21 - Disposizioni generali

Per insegne a bandiera si intendono gli elementi trasversali al senso di percorrenza ciclo/pedonale/veicolare.

Sono vietate le insegne a bandiera nei sottoportici e nelle seguenti vie, corsi e piazze:

Lungogesso Papa Giovanni XXIII, Lungostura J. F. Kennedy, Piazza Torino, Piazza Galimberti, Piazza Virginio (lato porticato), Viale degli Angeli, Corso IV Novembre, Corso Nizza (da Piazza Galimberti a Corso Giolitti - Corso Brunet), Piazzale della Libertà, Piazza Europa, Corso Solaro, Piazza Biancani.

Le insegne a bandiera devono essere collocate unicamente a fianco della porta di ingresso dell'attività commerciale, senza interferire con eventuali elementi architettonici e prevedendo, in qualsiasi caso, una distanza minima di 2,00 m dallo spigolo del fabbricato. Non è consentito il posizionamento delle stesse all'angolo delle vie, sulle recinzioni, sui balconi, sulle ringhiere e al di sopra delle inferriate.

L'altezza minima delle insegne a bandiera da terra (su suolo pubblico o privato ad uso pubblico) non può essere inferiore a m. 2,50 misurata dall'intradosso dell'elemento al marciapiede o al sedime pedonale sottostante ad esso assimilato.

Le insegne a bandiera non potranno essere installate oltre il primo piano fuori terra.

Le insegne a bandiera (composte da pannello bifacciale e sistema di ancoraggio a parete) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- l'elemento "pannello" bifacciale avrà dimensione massima di cm. 80 x 60;
- il distacco massimo del "pannello" dal muro non dovrà superare i 10 cm.

Le insegne a bandiera dovranno presentare staffature a parete realizzate a regola d'arte con minimo impatto visivo, non sono ammessi ancoraggi che prevedano la cerchiatura dei pilastri.

Sono vietati i faretti a braccio.

È possibile illuminare le insegne unicamente con strip-led integrate, prevedendo un elemento metallico ad U ad integrazione dell'insegna posizionato unicamente nella parte alta e/o in bassa della stessa (non lateralmente) con dimensioni non superiori a 3 cm x 3 cm nel quale verrà inserito la strip-led luminosa a luce bianca calda. Il trasformatore ed i cavi non dovranno essere visibili.
Il trasformatore potrà essere posizionato all'interno di una scatola che dovrà essere parte integrante del braccio di supporto, tinteggiato con la medesima cromia, come da esempio riportato a lato.

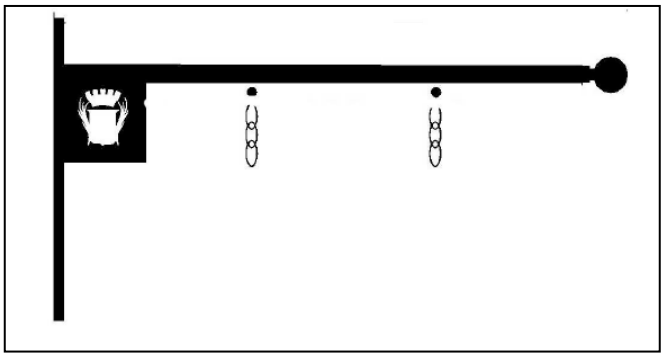

Esempio di scatola esterna integrata al braccio dell'insegna a bandiera al fine di ospitare il trasformatore

Tutte le tubazioni, degli eventuali impianti di elettrificazione, necessari all'installazione di insegne, devono essere mascherati o incassati nelle superfici. Sono vietate le insegne a bandiera in tutti i sottoportici.

Art. 22 - Area Storico-Aulica

Insegne a bandiera esterno portici

Ammesse, solo per i seguenti pubblici servizi prospettanti direttamente su via (non sono ammesse insegne per attività ubicate nelle traverse): tabacchi, farmacie, alberghi, ristoranti e bar, piccole insegne di particolare pregio con pannello in metallo.

Il pannello dovrà avere preferibilmente forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche.

Il braccio di supporto dovrà essere lavorato a ferro battuto di colore grigio antracite ferromicaceo o corten.

La lamiera dovrà essere dipinta con disegno rappresentante il tipo di attività.

Esempi di insegna a bandiera con braccio di supporto lavorato a ferro battuto e pannello di foggia storica

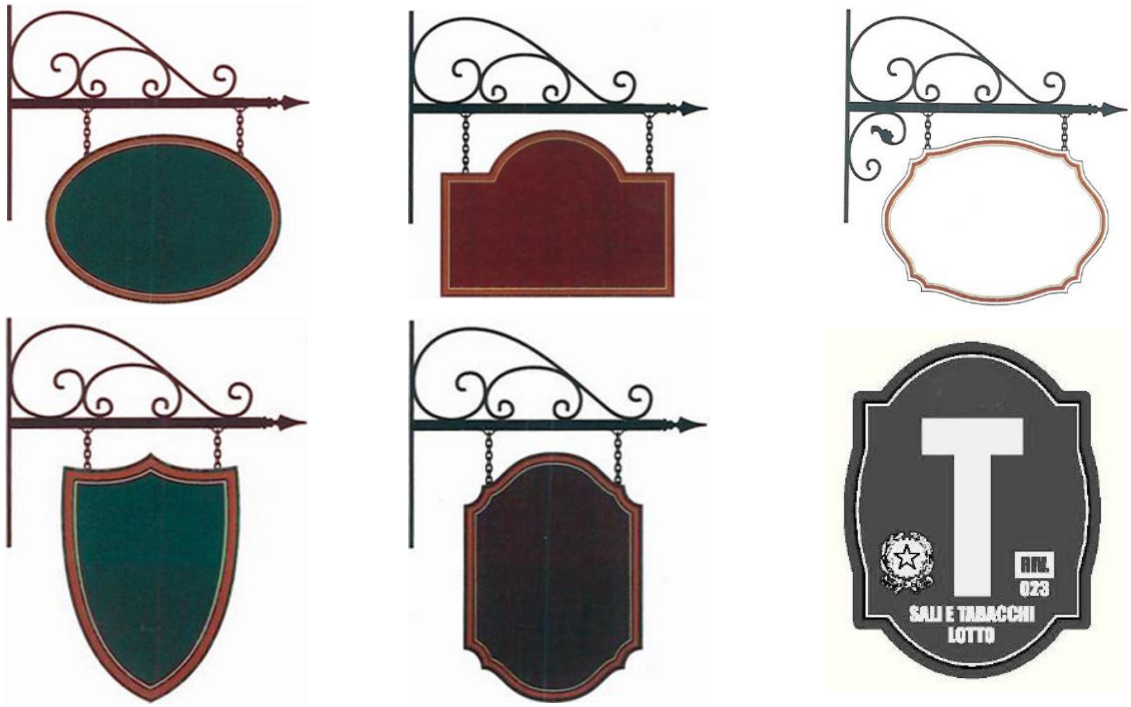

Insegne a bandiera e trasversali sottoportico

sono vietate.

Esempi di insegna a bandiera e trasversali sottoportico vietate

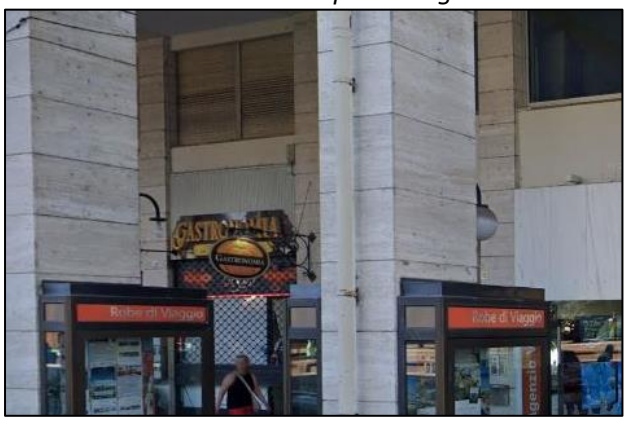

<u>Insegne a bandiera su facciate non porticate</u>

Sono ammesse insegne di particolare pregio con pannello in metallo di pregevole disegno e tecnica manuale pittorica.

Il pannello dovrà avere preferibilmente forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con foggia riprendente le insegne storiche.

Il braccio di supporto dovrà essere lavorato a ferro battuto di colore grigio antracite ferromicaceo o corten.

Esempi di insegna a bandiera ammessi in area Storico - Aulico

Art. 23 - Area Storico–Ambientale, Porzioni Storico-Ambientali e Resto del territorio

Insegne a bandiera esterno portici

Ammesse con pannello in metallo per pubblici esercizi prospettanti direttamente su via (non sono ammesse insegne per attività ubicate nelle traverse).

Per quanto concerne la tipologia è preferibile adottare la fattura storica prevista per l'Area Storico - Aulica (cfr. Art. 22) esclusivamente nell'area Storico-Ambientale e per le Porzioni Storico-Ambientali, mentre nel Resto del Territorio si adottino soluzioni morfologiche semplici e lineari.

In alternativa al sistema di illuminazione strip-led integrato (descritto all'art. 21 "Disposizioni generali") le insegne potranno essere a cassonetto bifacciale realizzato in lamiera traforata/intagliata (color grigio antracite ferromicaceo o corten) e con illuminazione interna riflessa/retroilluminata. Lo spessore massimo, in tal caso, sarà di 8 cm. Il sistema di ancoraggio dovrà essere ridotto al minimo ed il meno visibile possibile.

Esempi di tipologia a cassonetto bifacciale in lamiera traforata/intagliata

Insegne a bandiera e trasversali sottoportico

Vietate.

Insegne a bandiera su facciate non porticate

Sono ammesse con le medesime prescrizioni riporate alla sezione insegne a bandiera esterno portici del presente articolo.

D4 - INSEGNE SU PALO NEL TERRENO

INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 24 - Disposizioni generali

Su terreno privato, esclusivamente in ambiti frazionali e in aree produttive, è possibile proporre l'inserimento di insegne su palo o totem, accuratamente progettati in funzione del contesto d'inserimento. Eventualmente, in caso di particolari destinazioni d'uso (ad esempio distributori di carburanti), l'ufficio Arredo Urbano potrà valutare istanze di installazioni in deroga anche all'interno del tessuto urbano consolidato.

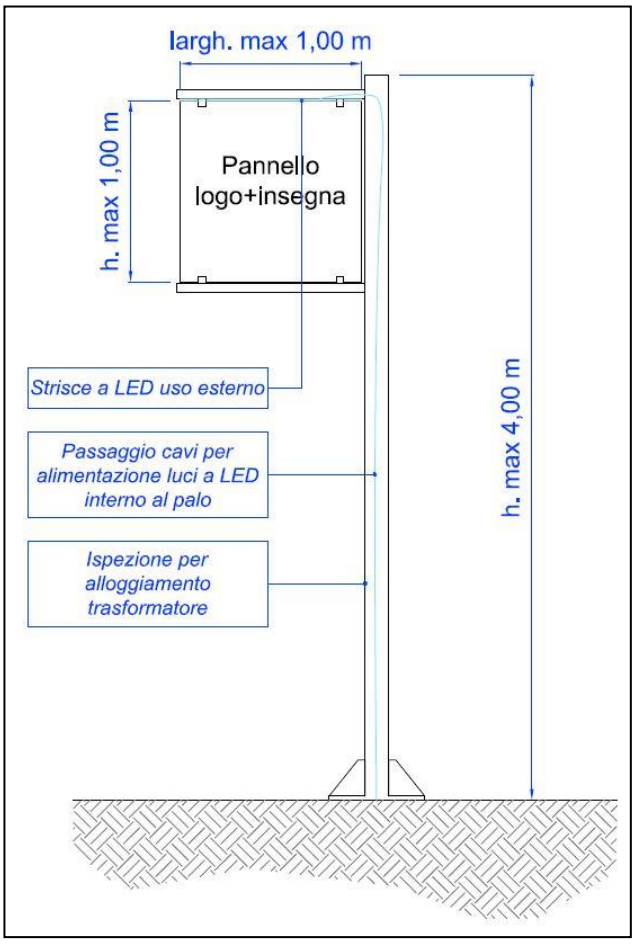

Le insegne su palo saranno realizzabili con pannelli o plance di dimensioni massime 100 x 100 cm, su palo di altezza massima 4,00 m. con sistema di illuminazione integrato strip-led. In alternativa l'insegna potrà essere realizzata con la tipologia "a cassonetto bifacciale", preferibilmente in lamiera traforata/intagliata e con illuminazione interna riflessa/retroilluminata. Non è ammessa l'illuminazione tramite faretti a braccio.

Nelle aree produttive le insegne, con le medesime caratteristiche di cui sopra, potranno raggiungere dimensioni massime di norma cm 150 x 150 su palo di altezza massima m. 4.00.

In ogni caso la sagoma limite deve risultare interna al filo del marciapiede o comunque esterna alla carreggiata per vie sprovviste di marciapiedi, secondo le disposizioni vigenti in materia (Codice della Strada).

In alternativa alle insegne su palo si potrà valutare l'inserimento di totem di dimensioni massime 1,00 m (larghezza) x 4,00 m (altezza) o di portali d'ingresso.

Vengono assimilate alle insegne su palo le "bandiere" pubblicitarie in tessuto, per quanto concerne ubicazioni ammesse e limiti dimensionali.

E - TENDE

Art. 25 - Disposizioni generali.

Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati al D.lgs. 42/2004.

Sono vietate le tende a finestra su facciate prospettanti spazi pubblici.

Sono vietate le tende a piano terra in assenza di marciapiede o di sedime pedonale ad esso assimilato.

È vietato installare qualsiasi tipo di tenda nel sottoportico.

Nelle Aree Storico-Aulica, Storico-Ambientale - ad esclusione dei casi previsti e specificati al co. 6 dall'articolo 27 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente - e nelle porzioni Storico Ambientali non è ammessa l'installazione delle tende sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici oltre il primo piano fuori terra. A piano terra, sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici, potranno esclusivamente essere installate tende relative alle attività commerciali.

Art. 26 - Criteri per l'installazione di tende ad uso commerciale.

Le tende commerciali esterne potranno essere applicate solo al piano terra a servizio delle vetrine. Le tende non dovranno essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.

La singola tenda non potrà coprire più di una "foratura architettonica" (vetrina, ingresso…).

Non è ammesso l'inserimento di tende di qualsiasi genere a copertura di vetrine ad arco.

L'inserimento delle tende non dovrà nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo (bugnati, fregi, decorazioni lapidee, cornici…).

Sono vietati i cassonetti, copertine in lamiera o altri materiali a copertura delle tende.

Esempi negativi di tende commerciali

Nel caso di complessi architettonici unitari le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi.

Le tende dovranno essere esclusivamente del tipo a telo teso (pantalera) con eventuale mantovana liscia (non ondulata) non superiore a cm 20.

La struttura dovrà essere:

- nell'area Storico-Aulica, Storico-Ambientale e nelle Porzioni Storico - Ambientali in ferro con braccio lavorato in stile antichizzato con verniciatura colore grigio antracite ferromicaceo o in color corten (è vietato l'uso di alluminio anodizzato/satinato o allo stato grezzo);
- nel Resto del Territorio il braccio potrà essere a pantografo e tinteggiato in colori chiari con cromie simili alla tenda.

Il telo dovrà essere in tessuto (non laminato), naturale o sintentico, e con colorazione uniforme e cromia neutra/tenue in tinta unita.

Eventuali scritte pubblicitarie, limitate alla denominazione della ditta e attività dell'esercizio, devono essere contenute nella mantovana.

La tenda deve sempre essere mobile e retrattile; sono vietate le strutture rigide fisse.

Non sono ammesse pensiline o strutture rigide fisse, salvo che nei casi riconosciuti dalla Civica Amministrazione riguardanti l'Area Storico-Aulica e Storico-Ambientale;

Lo sporto della tenda non può essere superiore a 1/6 della larghezza della sede stradale su cui si affaccia; la sporgenza in ogni caso non può superare la larghezza del marciapiede/area pedonale e comunque non essere maggiore di 1,50 m.

Lo sporto laterale della tenda non potrà essere di norma maggiore di 20 cm per lato rispetto alla bucatura di facciata sottostante.

L'altezza minima dalla pavimentazione finita o marciapiede non può essere inferiore a cm. 220.

Nell'Area Storico-Aulica, nell'Area Storico-Ambientale e nelle Porzioni Storico Ambientali, le tende aggettanti sullo stesso fronte di costruzione devono essere realizzate con medesime caratteristiche, forme, dimensioni e colori.

Esempi positivi di tende commercial a telo teso

Sono ammesse tende verticali nelle lunette ad arco non ribassato dei portici di piazza Galimberti e corso Nizza. Le tende dovranno essere a caduta verticale, di colore panna (RAL 1013), arretrate di 20 cm dal filo interno dei pilastri. Le tende dovranno occupare completamente la lunetta fino all'imposta senza mai scendere al di sotto della stessa. Potranno essere illuminate con faretti non visibili e posizionati alle due imposte dell'arco. Eventuali scritte pubblicitarie, limitate alla denominazione della ditta e attività dell'esercizio, dovrà essere contenuta nell'altezza di cm. 50 e posta nella parte inferiore.

Le tende possono essere collocate esclusivamente nella campata di portico corrispondente all'ingresso e/o alle vetrine dell'attività indicata sulla tenda stessa.

Esempi positivi di tende verticali a caduta

Nei portici con bucature non ad arco possono essere installate tende verticali non illuminate, di colore tenue uniforme per piazza/strada e che non possono occupare più di 1/3 dell'altezza totale della bucatura, nella porzione superiore della stessa.

La tenda a caduta deve essere realizzata con un tessuto unico in tinta unita, privo di cuciture, la struttura metallica portante dello stesso colore del tessuto e gli elementi di ancoraggio alla muratura tinteggiati con la medesima cromia del portico. Deve essere priva di montanti centrali ma realizzata seguendo unicamente la sagoma dell'arco o della bucatura.

Non è possibile inserire tende verticali (né altre insegne) nelle parti porticate a copertura delle intersezioni con le vie laterali di Corso Nizza, Corso Giolitti, corso Brunet e piazza Galimberti.

Art. 27 - Criteri per l'installazione di tende ad uso della residenza.

Per le facciate condominiali il tipo di tenda e il colore dovrà essere uniforme per ciascun edificio, l'inserimento delle tende dovrà dialogare con le linee architettoniche dell'edificio mantenendo allineamenti e simmetrie dei fronti.

Per gli interventi riguardanti l'installazione di tende residenziali sui prospetti dei fabbricati dovrà essere depositata la proposta per piano tende tipo da parte del proprietario o dell'Amministratore condominiale per l'intero fabbricato. La proposta, unitaria per tipologia e colore, dovrà contenere la descrizione delle installazioni previste in termini di modello tenda, modello campione del tessuto (in caso di condominio, approvato dall'Assemblea) ed elaborati grafici esplicativi dell'inserimento delle tende sui prospetti del fabbricato firmati da tecnico abilitato. Tale proposta verrà valutata dall'Ufficio competente.

Sono vietate le tende a finestra su facciate prospettanti spazi pubblici.

Nelle Aree Storico-Aulica, Storico-Ambientale - ad esclusione dei casi previsti e specificati al co. 6 dall'articolo 27 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente - e nelle porzioni Storico Ambientali non è ammessa l'installazione delle tende sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici.

La tipologia dovrà essere quanto più possibile caratterizzata da linee pulite e lineari (a telo teso o a caduta). Non è ammessa la tipologia a cappottina.

Il telo dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico in tinta unita e con colorazione uniforme e cromia neutra/tenue.

F – DEHORS, PADIGLIONI E ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, ANCHE A FINI PUBBLICITARI

Art. 28 - Disposizioni generali

Per l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico tramite realizzazione di dehors e padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda al "Regolamento dei dehors e dei padiglioni della Città di Cuneo" vigente.

Per altri elementi pubblicitari, non normati nel presente Regolamento, si rimanda al "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali" vigente.

G – MURALES

Art. 29 - Disposizioni generali

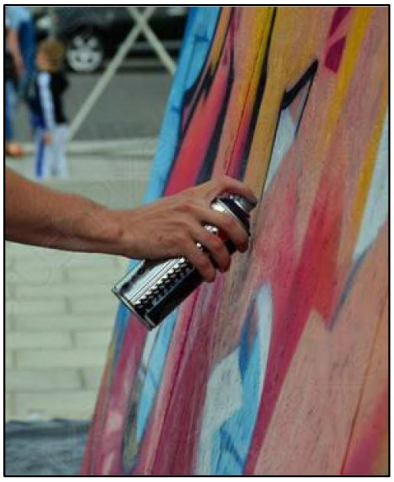

Si riconosce con il termine "murales" la realizzazione su qualunque superficie di rappresentazioni artistiche di qualsiasi genere e tecnica grafica.

Qualsiasi soggetto privato o pubblico può chiedere di realizzare un murales su superfici di sua proprietà visibile da spazio pubblico.

I murales non possono contenere disegni o scritte in contrasto con le norme sull'ordine pubblico, offensive del pubblico pudore, della morale, della persona, di associazioni pubbliche o private, dei generi, di etnie o di gruppi religiosi, avere riferimenti politici presenti o passati, messaggi pubblicitari espliciti, scene di violenza o sesso. Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore. Il soggetto autorizzato è gestore e responsabile della superficie e dovrà occuparsi di eventuali ritocchi dell'opera ove questa si degradi o sia deteriorata. L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto autorizzato.

Per quanto non normato nel presente articolo, vale quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della strada, D.lgs. n. 285/1992 e artt. da 47 a 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal Regolamento Edilizio Comunale.

Si rimanda al "Progetto Muri Liberi – prime linee guida per la gestione e l'utilizzo degli spazi dedicati al writing ed alla street art" per l'individuazione dei siti messi a disposizione dall'Amministrazione per la realizzazione di murales e le relative modalità (disponibile sul sito internet istituzionale nella Sezione Arredo Urbano - Regolamenti e linee guida - "Progetto Muri Liberi - Prime Linee Guida per la gestione e l'utilizzo degli spazi dedicati al Writing ed alla Street Art", approvato con D.G.C. n. 217 del 03/08/2023).

H - ELEMENTI DI ARREDO

Art. 30 - Vasi, fioriere ed elementi similari.

Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previa valutazione dell'Ufficio Arredo Urbano. Nel caso in cui gli elementi di arredo abbiano connotazione pubblicitaria/espositiva dovranno comunque essere conformi al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

L'occupazione (temporanea o permanente) non dovrà creare intralcio per i pedoni e i veicoli e comunque, in caso di installazioni ubicate:

- nel sottoportico, dovrà essere sempre garantito uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2/3 della larghezza netta del porticato;
- sui marciapiedi in assenza di porticato dovrà essere sempre garantito uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2,00 m.

Qualsiasi danno derivante dall'effettuazione del servizio sgombero neve sarà a totale carico dell'esercente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

I porta menù su piedestallo ed i contenitori per rifiuti/sigarette possono essere inseriti liberamente all'interno delle aree a dehors autorizzate.

I porta menù a bacheca possono essere affissi esclusivamente dagli esercizi di somministrazione alimenti. Per ogni attività può essere inserito un solo porta menù, previa autorizzazione del proprietario del fabbricato o del condominio e senza mai interferire con eventuali elementi architettonici e decorativi. Può avere dimensioni massime di 30 cm x 50 cm e 8 cm di spessore. Deve essere posto a fianco dell'ingresso all'attività e può essere realizzato in legno, metallo o tutto vetro. Può essere chiuso con lastra in vetro ed illuminato internamente.

I vasi, le fioriere, i contenitori per rifiuti e sigarette ed elementi similari devono essere manutenuti a cura del titolare dell'attività e rimossi durante l'orario di chiusura. Devono essere posizionati nell'immediata prossimità dell'accesso al locale, in modo da non intralciare il transito né veicolare che pedonale, rimanendo il titolare dell'attività, il solo responsabile in caso di eventuale danno arrecato. Possono essere installati su sedimi pedonali in aderenza all'edificio per un'occupazione massima di 40 cm rispetto alla facciata di appartenenza; quest'ultima considerata al netto di aggetti strutturali/decorativi.

Tutti gli altri elementi di natura prevalentemente espositiva dovranno essere connotati da altezze limitate e caratteristiche tali da non creare barriere visive poco permeabili, in caso di installazioni sottoportico esse dovranno essere ubicate sotto le arcate dei pilastri lato strada, garantendo uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2/3 della larghezza netta del porticato, l'area di occupazione non potrà comunque eccedere il limite di 1,00 m entro portico.

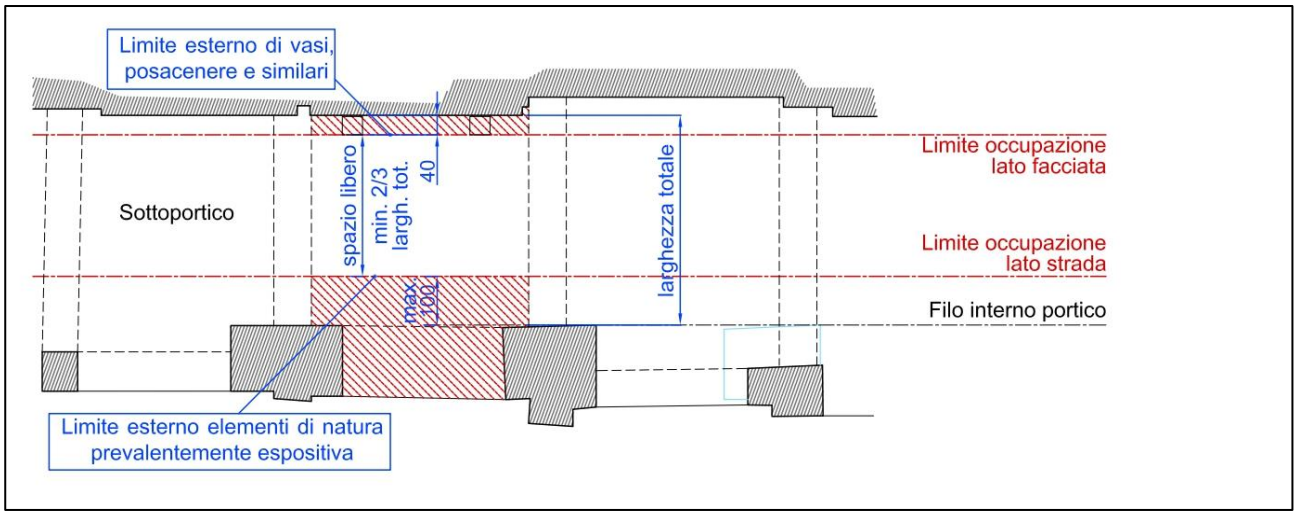

Potranno comunque essere valutate deroghe alle prescrizioni relative alle ubicazioni delle occupazioni in relazione alla natura della superficie espositiva-attività commerciale (ad es. aree espositive di frutta-verdura,…).

Per quanto concerne le installazioni a carattere "permanente" (ovvero che non vengono rimosse durante l'orario di chiusura della relativa attività) devono prioritariamente trovare ubicazione all'interno degli esercizi commerciali od essere integrati all'interno delle vetrine (distributori automatici, frigoriferi,…), esclusivamente in caso di motivate ed essenziali esigenze (ad esempio per defibrillatori o attrezzature legate alla sicurezza) si ammette l'occupazione di suolo pubblico/ad uso pubblico con installazione in aderenza all'edificio per un'occupazione massima di 40 cm rispetto alla facciata di appartenenza (quest'ultima considerata al netto di aggetti strutturali/decorativi), con soluzioni opportunamente studiate per permettere un armonioso inserimento fra le linee architettoniche del fabbricato.

Contenitori condominiali per pubblicità: non è consentita l'installazione nel sottoportico (ad uso pubblico).

Sistemi di illuminazione: In genere sono consentite le illuminazioni degli edifici - esclusivamente previa approvazione di progetto unitario ed autorizzazione condominiale - con proiettori a filo pavimento o corpi illuminanti installati su fabbricati, purché adeguatamente occultati o inseriti in modo tale da non interferire con gli apparati decorativi della facciata. Le installazioni non dovranno creare intralcio al transito, o pericolo o disturbo visivo, l'apposizione di cavi, tubi, terminali e componenti impiantistiche visibili in facciata è comunque vietata. I "faretti a braccio" sono vietati.

Altre proposte di inserimento di elementi di arredo urbano non contemplati al presente articolo, saranno oggetto di valutazione puntuale.

I - ANTENNE – RETI TECNOLOGICHE

Art. 31 - Antenne.

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi o su facciata.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Esempi di installazioni antenne non ammesse

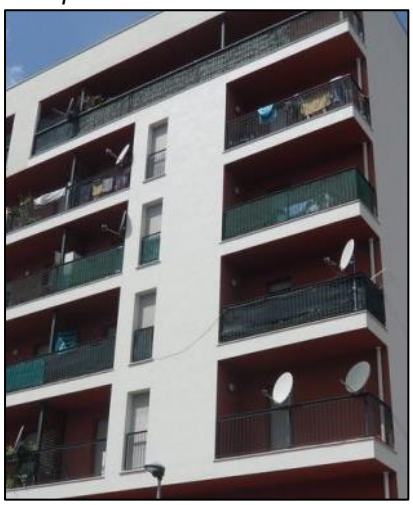

Art. 32 - Reti di urbanizzazione primaria (rete di distribuzione dell'energia elettrica, telefonica, telecomunicazioni/comunicazione elettronica/fibra) allacciamenti e connessioni di edifici e di singole unità immobiliari alle reti stesse.

Le reti di urbanizzazione primaria (idrica, telefonica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, di comunicazione elettronica, …) ed i relativi allacciamenti e connessioni degli edifici e delle singole unità immobiliari alle reti non devono essere visibili; il suolo o le facciate eventualmente oggetto di opere devono essere ripristinate e rifinite a regola d'arte a seguito dell'intervento.

La manomissione e gli interventi su suolo o soprassuolo pubblico devono sempre essere oggetto di autorizzazione preventiva ai sensi di legge.

La posa delle reti tecnologiche, qualora effettuata da soggetti terzi, dovrà sempre coinvolgere i proprietari dei fabbricati o gli amministratori degli stessi in caso di unità immobiliari di natura condominiale che dovranno concertare la soluzione ottimale di ingresso della rete nel fabbricato per garantire qualità del servizio, tutela del privato e qualità dello spazio urbano.

Per quanto concerne gli allacciamenti e/o le connessioni degli edifici o delle singole unità immobiliari con la rete primaria, in particolare per quanto concerne le reti tecnologiche e di comunicazione elettronica (siano esse primarie, secondarie o sezioni terminali/"ultimo miglio") gli interventi dovranno essere razionalizzati e minimizzati al fine di garantire il servizio tecnologico interferendo il meno possibile sull'aspetto esteriore dei luoghi; pertanto i cavi non dovranno percorrere le facciate degli edifici o porzioni di edificio visibili da pubblica via.

È vietata, in ogni caso, l'installazione di componenti di rete ridondanti, non strettamente necessari a garantire il servizio.

In caso di comprovata impossibilità alla realizzazione delle reti e delle connessioni tramite soluzioni non visibili potranno essere messe in opera con soluzione aerea o installazione in facciata, tali operazioni dovranno essere comunque svolte a regola d'arte secondo i seguenti criteri tecnici:

- percorsi lineari con posizionamento di cavi fissati alla fune esistente con fascette metalliche al fine di garantire un interasse tra i punti di ancoraggio non maggiore a 30 centimetri, onde evitare pose "volanti" e tratti di cavi svincolati, lassi e penzolanti;
- ancoraggi in grado di garantire la stabilità dei cavi, nel massimo rispetto del decoro urbano;
- divieto assoluto di posa di cavi volanti autoportanti;
- in caso di nuovi allacciamenti tra edifici o traversanti la pubblica via, le tesate dovranno essere in fune d'acciaio di almeno 6 mm di diametro e fibra fascettata.

In caso di posa di fibra ottica transitante su tesate esistenti di cavo telefonico, il gestore richiedente dovrà impegnarsi a rimuovere a proprio carico - se di sua proprietà – la rete telefonica in rame qualora non abbia più utenti attivi nella stessa, quando per gli stessi utenti serviti da rete in rame sia già possibile il collegamento della fibra.

Anche in assenza di opere, per ragioni di tutela dei beni culturali e ambientali, all'interno delle Aree Storico-Aulica e Storico-Ambientale e Porzioni Storico-Ambientali non è mai ammessa la nuova installazione di reti tecnologiche (ivi comprese le reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica) a soluzione aerea ovvero l'apposizione di cavi, tubi, canaline, terminali e componenti (P.T.E., R.O.E.,…) a vista su facciate o porzioni di edificio visibili da spazi pubblici. Tali percorsi dovranno essere realizzati con soluzioni sottotraccia, al suolo o incassati nelle murature.

Esempi di installazioni non ammesse su facciate visibili da pubblica via

Ogni gestore telefonico proprietario di rete verrà ritenuto responsabile della conformità di posa dell'"ultimo miglio" (dalla rete stessa derivata), anche nel caso in cui la connessione con l'abbonato sia stata eseguita da altri soggetti od operatori convenzionati e/o riconducibili al gestore.

La violazione delle disposizioni che precedono sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 38 e obbligo di rimozione con congiunto intervento ripristinatorio dello stato dei luoghi *ante operam*.

Art. 33 - Reti e impianti non assimilabili ad urbanizzazione primaria.

Tutte le reti tecnologiche e gli impianti non assimilabili ad urbanizzazione primaria non devono modificare l'aspetto esteriore dei luoghi, pertanto non è ammessa l'apposizione di cavi, tubi, canaline, terminali e componenti impiantistiche a vista su facciate o porzioni di edificio visibili da spazi pubblici.

Le linee, i cavi e le canaline devono essere incassate all'interno delle murature dei fabbricati, le stesse dovranno essere ripristinate e rifinite a regola d'arte a seguito dell'intervento.

Non è ammessa alcuna superfetazione impiantistica in facciata, su balconi o in spazi visibili da pubblica via, siano esse unità esterne, motori di condizionatori, pompe di calore, antenne, cavi, canaline, tubi, alimentatori, scatole impiantistiche…

Esempi di installazioni non ammesse su facciate visibili da pubblica via

I contatori Gas – Elettricità, quando non ubicabili all'interno dell'edificio, possono essere installati in facciata in apposite nicchie, con chiusura a filo muro. Gli sportelli dovranno essere verniciati con tinta analoga a quella della facciata o tinteggiate nella medesima cromia degli elementi metallici.

In caso di comprovata esigenza di installazione di dotazioni impiantistiche esterne visibili da pubblica via sarà possibile presentare all'Ufficio Arredo Urbano proposte di mitigazione e integrazione architettonica delle installazioni sull'edificio oggetto di intervento.

J - INTERVENTI SULL'ASPETTO ESTERIORE DEI LUOGHI IN CITTÀ STORICA

Art. 34 - Disposizioni generali

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli interventi aventi per oggetto l'aspetto esteriore dei luoghi nell'ambito di Città Storica (*alias* ambiti territoriali Area Storico-Aulica e Area Storico-Ambientale del presente Regolamento) come specificato dall'articolo 27 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente, ad esclusione dei casi previsti e specificati al co. 6 del medesimo articolo.

È altresì assimilato a Città Storica l'ambito territoriale "Porzioni Storico-Ambientali", ovvero l'insieme di edifici di interesse storico individuati da P.R.G.C. come "TC3 - IA - Edifici di interesse architettonico: ville e palazzine esterni al limite di centro storico", "TC3 - IAva - Edifici di interesse architettonico: ville e palazzine del sistema storico di Viale Angeli", "Altri Immobili - Altri immobili esistenti in stile con vincolo architettonico", "Edifici Isolati - Edifici e complessi speciali isolati (B2, B3, B4, B5, B6)".

Tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di cui al comma precedente sono assoggettati a specifica preventiva domanda di Parere vincolante alla Commissione Locale del Paesaggio (ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77) presentata dal proponente;

Gli interventi dovranno, per quanto possibile, conformarsi a quanto definito dalle Linee Guida "G1 - Guida per gli interventi nella città storica" o "G3 - Guida per gli interventi progettuali per il recupero dei fabbricati e per le costruzioni nel territorio extraurbano" allegate al P.R.G. vigente.

Per le proposte di tinteggiatura si dovrà fare riferimento alle tracce di colorazioni rilevate, a documentazione storica di archivio ed al Piano del Colore, approvato con deliberazione di C.C. n. 230 in data 21/03/1990 (disponibile sul sito internet istituzionale nella Sezione "Arredo Urbano" "Regolamenti storici" "Piano del Colore, approvato con Delibera del C.C. n. 230 in data 21/03/1990"), che - seppur non prescrittivo offre un prezioso apporto conoscitivo dell'edificato esistente. In mancanza dei precedenti elementi si procederà per analogia con edifici della stessa epoca.

Gli edifici di più recente edificazione innestati all'interno del tessuto urbano storico e individuati dalla tavola di P.R.G.C. P6 "Assetto della Città Storica" nelle seguenti classi:

- A6 "Palazzi e case del II° dopoguerra nella città di impianto medioevale e ottocentesca",
- A11 "case edificate nel II dopoguerra"
- A12 "case edificate nel II dopoguerra integrate in sistemi porticati"
- AF "bassi fabbricati pertinenziali interni agli isolati"
- AG "tasselli non saturi inglobati negli isolati"
- VCS5 "Attestamento occidentale di corso Dante"
- VCS7 "Ex cinema Fiamma"

dovranno essere tinteggiati con colori, che si armonizzino con l'ambiente circostante e l'edificato urbano d'appartenenza.

Sul posto dovranno essere predisposti idonei saggi stratigrafici e le campionature delle tinte suddette al fine di valutarne la validità o apportarne le eventuali varianti di tono.

In ogni caso personale dell'Ufficio Arredo Urbano e Tutela del Paesaggio potrà effettuare un sopralluogo per rilevare le tracce di colore esistenti e/o potrà richiedere ulteriori saggi stratigrafici e quindi stabilire la "tavolozza dei colori" da adottare con la descrizione dei lavori da eseguire.

Nell'ambito del riconosciuto valore storico-culturale ed identitario di Piazza Tancredi Galimberti, spazio urbano fortemente caratterizzato dall'unitarietà architettonico - cromatica della quinta urbana a delimitazione della stessa, gli interventi sui prospetti dovranno attenersi a quanto approvato dalla Soprintendenza per la riqualificazione delle

facciate di Palazzo Osasco attuato nel corso degli anni 2022-2023. (cfr. Allegato B)

Tutti gli affreschi e decorazioni murali esistenti ed altro, o loro tracce, dovranno essere ripristinati e conservati. In presenza di decorazioni pittoriche o graffiti dovrà prodursi uno specifico studio, eseguito da operatori qualificati, con analisi e saggi stratigrafici, ipotesi di intervento, uso e tecniche impiegate e relativi disegni - bozzetti di colorazione.

I lavori relativi alle decorazioni devono essere eseguiti con cura e dettaglio tradizionali, ed esclusivamente da operatori altamente specializzati.

È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio e/o i sottoportici, ma si dovrà procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario. La tinteggiatura dovrà riguardare anche le parti emergenti dalle coperture, risvolti e le canne fumarie. I fondi delle facciate nei sottoportici devono riprendere le tinte delle facciate corrispondenti soprastanti.

È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali ed i cementi decorativi o litocementi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

In caso di rifacimento degli intonaci dovranno essere utilizzati materiali componenti e tecniche analoghe a quelle dell'epoca a base di calce aerea, escludendo intonaci cementizi a base plastica o resinosa. Dovrà comunque privilegiarsi la conservazione mediante pulitura e fissazione dell'intonaco esistente. Particolari costruttivi rilevanti possono essere evidenziati solo in casi limitati, nei quali si rende opportuno rendere leggibili le varie stratificazioni edilizie, previo approfondito esame della soluzione complessiva di ripristino.

Tutti i prospetti intonacati devono essere tinteggiati.

Non è concesso collocare in vista sulle facciate le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento liquidi, di aerazione e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica, gas e/o altre reti tecnologiche, ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature, si rimanda agli artt. 32 e 33 del presente Regolamento.

Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità, nel caso di intervento sulla facciata.

Nella sostituzione o nuova installazione di campanelli, citofoni, targhe vengano preferiti quelli in ottone; sono vietati alluminio, materiali plastici o incoerenti (esempio materiali sandwich/compositi con "anima"/stratificazione laterale a vista senza finiture, ecc.).

In caso di sostituzione parziale dei serramenti esterni, ringhiere ecc. è imposto l'impiego di materiali, con disegno e lavorazioni identici a quelli originari o comunque coerenti alle linee guida G1 e G3. In particolare i canali di gronda e pluviali devono essere di norma in rame, con sezione tradizionale circolare e terminale in ghisa.

Le colorazioni delle facciate devono essere eseguite esclusivamente con pittura a calce pigmentata con terre coloranti, è ammesso l'uso di tinte a base di silicati di potassio. Al fine di migliorare l'effetto estetico per adeguarlo al momento storico di costruzione dell'edificio dovranno applicarsi tecniche a velatura. L'operatore dovrà garantire con specifica dichiarazione l'uso dei suddetti materiali.

Negli edifici soggetti a vincolo, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le indicazioni di coloritura contenute nella presente sezione hanno valore esclusivamente indicativo, demandando agli organi preposti ed alla Soprintendenza l'autorizzazione o il parere vincolante di Legge.

Il Comune, attraverso i Settori competenti, si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado o l'incuria ne deturpi l'aspetto e l'ambiente circostante, anche ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.

In caso contrario la Civica Amministrazione provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

K - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Norma transitoria.

Le disposizioni del presente documento di applicano a far tempo dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.

L'autorizzazione per le insegne, vetrine e vetrinette è revocabile quando, per omessa manutenzione, le strutture e gli elementi risultino degradati, nonché quando abbiano subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato. Nell'occorrere delle suddette evenienze gli elementi dovranno essere rimossi dallo loro sede.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui agli articoli seguenti.

Art. 36 - Verifiche periodiche e revoche.

Le insegne, le targhe ed i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende da sole e gli altri mezzi pubblicitari e non, sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica, di decoro e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione degli elementi, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 37 - Rimozione dei mezzi e delle installazioni abusive.

L'Amministrazione Comunale provvede a far rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende da sole, le vetrinette, le bacheche e ogni altro mezzo pubblicitario e non, collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione Comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni e non potrà più essere riutilizzato in alcun caso.

Art. 38 - Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione.

Fermo restando quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti, si stabilisce quanto segue.

Per le violazioni alle norme ed alle disposizioni generali del presente Regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari o di reti tecnologiche ed impianti in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizione dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative pecuniaria comprese tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge.

L'installazione di elementi non conformi al presente regolamento, ovvero la realizzazione degli stessi in difformità rispetto al progetto approvato, sarà passibile di sanzione amministrativa e di obbligo di rimozione degli elementi abusivi, nonché di messa in pristino dello stato dei luoghi *ante operam*.

Saranno peraltro passibili di sanzione, di obbligo di rimozione e di messa in pristino dello stato dei luoghi *ante operam* eventuali situazioni di stato di degrado ed omessa manutenzione di insegne, vetrine e vetrinette, tende e altri elementi di arredo e non.

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica in via solidale alla ditta installatrice, alla ditta/al soggetto committente dell'installazione ed al soggetto che acconsente all'installazione in luogo di propria pertinenza, nonché al Direttore dei Lavori ed al Progettista.

La sanzione amministrativa ripristinatoria si applica all'avente titolo.

Per le sanzioni amministrative si fa riferimento alla legislazione in vigore e ai disposti della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 di cui all'art. 11 "Poteri dell'autorità comunale per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni".

Art. 39 - Incentivi.

Al fine di contribuire al miglioramento dell'aspetto estetico e del decoro della zona storica della città si stabilisce di stanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente, apposite somme nell'ambito del bilancio comunale finalizzate a finanziare iniziative programmate e mirate all'adeguamento degli elementi in contrasto col presente regolamento oppure al miglioramento della qualità dello spazio urbano.

Saranno prioritari gli interventi riferiti ad edifici vincolati o ubicati all'interno delle Aree Storico - Aulica e Storico - Ambientale o nelle Porzioni Storico - Ambientali.

Per quanto riguarda lo stanziamento a bilancio si farà riferimento all'apposito capitolo riferito al Piano del Colore, Urbanistica - contributi per il Piano Colore e risanamento edifici.